 [Tradotto dal Inglese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution)

#### 3.6.2022

##### Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152/1

IO

IT

##### (Atti legislativi)

REGOLAMENTO

# REGOLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**del 30 maggio 2022**

###### sulla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Data Governance Act)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, Vista la proposta della Commissione Europea,

Dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2[),](#_bookmark4)

## Mentre:

1. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta. L’istituzione di norme e pratiche comuni negli Stati membri relative allo sviluppo di un quadro per la governance dei dati dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Dovrebbe inoltre garantire il rafforzamento dell’autonomia strategica aperta dell’Unione, promuovendo al tempo stesso la libera circolazione internazionale dei dati.
2. Nell'ultimo decennio le tecnologie digitali hanno trasformato l'economia e la società, interessando tutti i settori di attività e la vita quotidiana. I dati sono al centro di questa trasformazione: l’innovazione basata sui dati porterà enormi benefici sia ai cittadini dell’Unione che all’economia, ad esempio migliorando e personalizzando la medicina, fornendo nuova mobilità e contribuendo alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sulla il Verde Europeo

Affare. Per rendere l’economia basata sui dati inclusiva per tutti i cittadini dell’Unione, occorre prestare particolare attenzione alla riduzione del divario digitale, all’incremento della partecipazione delle donne all’economia dei dati e alla promozione delle competenze europee all’avanguardia nel settore tecnologico. L'economia dei dati deve essere concepita in modo tale da consentire alle imprese, in particolare alle micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3) e le start-up [possano](#_bookmark5) prosperare, garantendo la neutralità dell'accesso ai dati, la portabilità e l'interoperabilità dei dati ed evitando effetti di lock-in. Nella sua comunicazione del 19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati (la "strategia europea per i dati"), la Commissione ha descritto la visione di uno spazio comune europeo dei dati, vale a dire un mercato interno dei dati in cui i dati potrebbero essere utilizzati indipendentemente dalla loro luogo di conservazione fisica nell'Unione in conformità alla normativa applicabile, che,tra l'altro,potrebbe essere fondamentale per il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

[(1)](#_bookmark0) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.

1. Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.
2. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

La Commissione ha inoltre chiesto il flusso libero e sicuro dei dati con i paesi terzi, soggetto a eccezioni e restrizioni per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico e altri obiettivi legittimi di politica pubblica dell’Unione, in linea con gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali. Per trasformare questa visione in realtà, la Commissione ha proposto di istituire spazi dati europei comuni specifici per dominio per la condivisione e la messa in comune dei dati. Come proposto nella strategia europea per i dati, tali spazi comuni europei di dati potrebbero coprire settori quali la sanità, la mobilità, l'industria manifatturiera, i servizi finanziari, l'energia o l'agricoltura, o una combinazione di tali settori, ad esempio l'energia e il clima, nonché aree tematiche come il Green Deal europeo o gli spazi dati europei per la pubblica amministrazione o le competenze. Gli spazi comuni europei di dati dovrebbero rendere i dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (i "principi FAIR sui dati"), garantendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza. Laddove vi sia parità di condizioni nell’economia dei dati, le imprese competono sulla qualità dei servizi e non sulla quantità di dati che controllano. Ai fini della progettazione, creazione e mantenimento di condizioni di parità nell’economia dei dati, è necessaria una sana governance in cui le parti interessate di uno spazio comune europeo dei dati debbano partecipare ed essere rappresentate.

1. È necessario migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la governance dei dati, prestando particolare attenzione alla facilitazione della cooperazione tra gli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente il mercato interno digitale senza frontiere e una società e un’economia dei dati incentrate sull’uomo, affidabili e sicure. Il diritto dell’Unione settoriale può sviluppare, adattare e proporre elementi nuovi e complementari, a seconda delle specificità del settore, come il diritto dell’Unione previsto sullo spazio europeo dei dati sanitari e sull’accesso ai dati sui veicoli. Inoltre, alcuni settori dell'economia sono già regolamentati da norme settoriali dell'Unione, che comprendono norme relative alla condivisione o all'accesso ai dati a livello transfrontaliero o in tutta l'Unione, ad esempio la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Parlamento europeo il Consiglio [(4)](#_bookmark9) nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari e degli atti legislativi pertinenti nel settore dei trasporti, come i regolamenti (UE) 2019/1239 (5) e (UE) [2020/1056](#_bookmark10) (6) e la direttiva [2010/40/](#_bookmark11)UE (7) del Parlamento europeo [e](#_bookmark12) del Consiglio nel contesto dello spazio europeo dei dati sulla mobilità.
2. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
3. Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un'interfaccia marittima unica europea e che abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).
4. Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).
5. Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207, 6.8. 2010, pag. 1).

Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i regolamenti (CE) n. [223/2009](#_bookmark18) (8), (UE) [2018/858](#_bookmark19) (9) e (UE) 2018/1807 [(](#_bookmark20)10) nonché le direttive 2000/31/CE (11), [2001/29/](#_bookmark21)CE (12), [2004/48/](#_bookmark22)CE (13), 2007/2/CE (14), 2010/40/ UE, (UE) 2015/849 (15), (UE) [2016/943](#_bookmark25) (16), (UE) 2017/1132 ([17),](#_bookmark26) (UE) 2019/790 (18) e (UE) 2019/1024 (19) del [Parlamento](#_bookmark28)

europeo e del [Consiglio](#_bookmark29) e qualsiasi altra normativa settoriale dell'Unione che disciplini l'accesso ai dati e il riutilizzo. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’Unione e nazionale sull’accesso e l’utilizzo dei dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché la cooperazione internazionale in tale contesto.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale. Il riutilizzo dei dati protetti per tali motivi e detenuti da enti del settore pubblico, compresi i dati derivanti dalle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. Dovrebbe essere istituito un regime orizzontale per il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti del settore pubblico, la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei dati nell'Unione. Caratteristiche specifiche di diversi settori possono richiedere la progettazione di sistemi settoriali basati su dati, basandosi sui requisiti del presente regolamento. I fornitori di servizi di intermediazione dati che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero poter utilizzare l'etichetta "fornitore di servizi di intermediazione dati riconosciuto nell'Unione". Le persone giuridiche che cercano di sostenere obiettivi di interesse generale mettendo a disposizione dati pertinenti basati sull'altruismo dei dati su larga scala e che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero potersi registrare e utilizzare l'etichetta "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" . Qualora il diritto settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti del settore pubblico, a tali fornitori di servizi di intermediazione di dati o a tali persone giuridiche (organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati) di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, tali disposizioni dovrebbe applicarsi anche il diritto nazionale o dell'Unione specifico per settore.

1. Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasmissione degli interessati al segreto statistico all'Istituto statistico delle Comunità europee, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato dei programmi statistici delle Comunità europee (GU L 87 , 31.3.2009, pag. 164).
2. Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti ( CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, su un quadro per la libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).
4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178, 17.7.2000, pag. 1).
5. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
6. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
7. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
8. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
9. Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016). 2016, pag. 1).
10. Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
11. Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5. .2019, pagina 92).
12. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sui dati aperti e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
13. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza, e che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
14. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i regolamenti (UE) 2016/679 (21[) e](#_bookmark33) (UE) 2018/1725 (22) del [Parlamento](#_bookmark34) europeo e del Consiglio e alle direttive 2002/58/CE (23) e (UE) 2016/680 (24) del [Parlamento](#_bookmark35) europeo e del Consiglio [e](#_bookmark36) le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, compreso il caso in cui i dati personali e non personali presenti in un insieme di dati siano indissolubilmente legati. In particolare, il presente Regolamento non deve essere letto nel senso che crea una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per alcuna delle attività regolamentate, né che modifica gli obblighi di informazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe impedire i trasferimenti transfrontalieri di dati in conformità al capo V del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato in conformità a tale diritto dell’Unione, prevarrà il pertinente diritto dell’Unione o nazionale sulla protezione dei dati personali. Dovrebbe essere possibile considerare le autorità di protezione dei dati come autorità competenti ai sensi del presente regolamento. Qualora altre autorità funzionino come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, dovrebbero farlo fatti salvi i poteri di controllo e le competenze delle autorità di protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
15. È necessaria un'azione a livello di Unione per aumentare la fiducia nella condivisione dei dati stabilendo meccanismi adeguati di controllo da parte degli interessati e dei titolari dei dati sui dati che li riguardano e per eliminare altri ostacoli a un sistema di dati ben funzionante e competitivo. economia guidata. Tale azione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi e gli impegni previsti dagli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Un quadro di governance a livello dell’Unione dovrebbe avere l’obiettivo di rafforzare la fiducia tra gli individui e le imprese in relazione all’accesso, al controllo, alla condivisione, all’uso e al riutilizzo dei dati, in particolare stabilendo meccanismi adeguati affinché gli interessati possano conoscere ed esercitare in modo significativo i propri diritti, nonché per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dagli enti pubblici, la prestazione di servizi da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dati agli interessati, ai titolari e agli utilizzatori dei dati, nonché alla raccolta e al trattamento dei dati messi a disposizione per scopi altruistici da persone fisiche e giuridiche. In particolare, una maggiore trasparenza riguardo alle finalità dell’uso dei dati e alle condizioni in cui i dati vengono archiviati dalle imprese può contribuire ad aumentare la fiducia.
16. L'idea che i dati generati o raccolti da enti del settore pubblico o altri enti a scapito dei bilanci pubblici debbano apportare benefici alla società fa parte della politica dell'Unione da molto tempo. La direttiva (UE) 2019/1024 e la normativa settoriale dell’Unione garantiscono che gli enti del settore pubblico rendano più facilmente disponibili per l’uso e il riutilizzo i dati da essi prodotti. Tuttavia, alcune categorie di dati, come i dati commercialmente riservati, i dati soggetti al segreto statistico e i dati protetti dai diritti di proprietà intellettuale di terzi, compresi segreti commerciali e dati personali, nelle banche dati pubbliche spesso non vengono rese disponibili, nemmeno per attività di ricerca o innovative nell'interesse pubblico, nonostante tale disponibilità sia possibile conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 e alle direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680. Data la sensibilità di tali dati, prima che siano resi disponibili devono essere soddisfatti determinati requisiti procedurali tecnici e giuridici, anche per garantire il rispetto dei diritti che altri hanno su tali dati o per limitare l'impatto negativo sui diritti fondamentali, il principio di non discriminazione e di protezione dei dati. Solitamente l’adempimento di tali requisiti richiede molto tempo e conoscenze. Ciò ha portato a un utilizzo insufficiente di tali dati. Sebbene alcuni Stati membri stiano istituendo strutture, processi o normative per agevolare questo tipo di riutilizzo, ciò non avviene in tutta l’Unione. Per facilitare l’uso dei dati per la ricerca e l’innovazione europee da parte di soggetti pubblici e privati, sono necessarie condizioni chiare per l’accesso e l’utilizzo di tali dati in tutta l’Unione.
17. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
18. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione delle persone tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
19. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla vita privata e sulle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002). 2002, pagina 37).
20. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
21. Esistono tecniche che consentono l'analisi di banche dati che contengono dati personali, come l'anonimizzazione, la riservatezza differenziale, la generalizzazione, la soppressione e la randomizzazione, l'uso di dati sintetici o metodi simili e altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata che potrebbe contribuire a un trattamento dei dati più rispettoso della vita privata. Gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno agli enti del settore pubblico affinché utilizzino in modo ottimale tali tecniche, rendendo così disponibili per la condivisione il maggior numero possibile di dati. L'applicazione di tali tecniche, insieme a valutazioni esaustive dell'impatto sulla protezione dei dati e ad altre garanzie, può contribuire a una maggiore sicurezza nell'uso e nel riutilizzo dei dati personali e dovrebbe garantire il riutilizzo sicuro dei dati aziendali commercialmente riservati a fini di ricerca, innovazione e scopi statistici. In molti casi l’applicazione di tali tecniche, valutazioni d’impatto e altre garanzie implica che i dati possano essere utilizzati e riutilizzati solo in un ambiente di trattamento sicuro fornito o controllato dall’ente del settore pubblico. Esiste esperienza a livello di Unione con tali ambienti di trattamento sicuri utilizzati per la ricerca sui microdati statistici sulla base del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione (25). In generale, per quanto riguarda i dati personali, il trattamento dei dati personali dovrebbe fondarsi su una o più delle basi giuridiche del trattamento previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

##### A norma del regolamento (UE) 2016/679, i principi della protezione dei dati non dovrebbero applicarsi ai soggetti anonimi informazioni, vale a dire informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile, o dati personali resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia o non sia più identificabile. Dovrebbe essere vietata la reidentificazione degli interessati da insiemi di dati anonimizzati. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di condurre ricerche sulle tecniche di anonimizzazione, in particolare allo scopo di garantire la sicurezza delle informazioni, migliorare le tecniche di anonimizzazione esistenti e contribuire alla solidità complessiva dell'anonimizzazione, intrapresa conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

1. Al fine di facilitare la protezione dei dati personali e dei dati riservati e di accelerare il processo di messa a disposizione di tali dati per il riutilizzo ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti del settore pubblico a creare e rendere disponibili i dati in conformità il principio "open by design and by default" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024 e promuovere la creazione e l'acquisizione di dati in formati e strutture che facilitino l'anonimizzazione a tale riguardo.
2. Le categorie di dati detenuti da enti del settore pubblico che dovrebbero essere soggette a riutilizzo ai sensi del presente regolamento non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 che esclude i dati che non sono accessibili a causa del segreto commerciale e statistico e i dati che sia incluso in opere o altro materiale su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. I dati commercialmente riservati comprendono i dati protetti da segreti commerciali, il know-how protetto e qualsiasi altra informazione la cui divulgazione indebita avrebbe un impatto sulla posizione di mercato o sulla salute finanziaria dell'impresa. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati personali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 nella misura in cui il regime di accesso esclude o limita l'accesso a tali dati per motivi di protezione dei dati, vita privata e integrità dell'individuo, in particolare conformemente con le norme sulla protezione dei dati. Il riutilizzo dei dati, che potrebbero contenere segreti commerciali, dovrebbe avvenire fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, che definisce il quadro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione leciti dei segreti commerciali.
3. Il presente regolamento non dovrebbe creare l'obbligo di consentire il riutilizzo dei dati detenuti dagli enti del settore pubblico. In particolare, ciascuno Stato membro dovrebbe quindi essere in grado di decidere se i dati sono resi accessibili per il riutilizzo, anche in termini di finalità e portata di tale accesso. Il presente regolamento dovrebbe integrare e lasciare impregiudicati gli obblighi più specifici imposti agli enti pubblici per consentire il riutilizzo dei dati stabiliti nel diritto settoriale dell'Unione o nazionale. L’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. Tenendo conto del ruolo dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e della trasparenza in una società democratica, il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale sulla concessione dell'accesso e sulla divulgazione dei documenti ufficiali. L'accesso ai documenti ufficiali può in particolare essere concesso conformemente al diritto nazionale senza imporre condizioni specifiche o imponendo condizioni specifiche che non sono previste dal presente regolamento.

[(25)](#_bookmark37) Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che attua il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per scopi scientifici e abroga il regolamento (CE) della Commissione N. 831/2002 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

1. Il regime di riutilizzo previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati la cui fornitura rientra nei compiti pubblici degli enti pubblici interessati ai sensi della legge o di altre norme vincolanti negli Stati membri. In assenza di tali norme, i compiti pubblici dovrebbero essere definiti in conformità con la pratica amministrativa comune negli Stati membri, a condizione che la portata dei compiti pubblici sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti pubblici potrebbero essere definiti in generale o caso per caso per i singoli enti del settore pubblico. Poiché le imprese pubbliche non rientrano nella definizione di ente pubblico, i dati detenuti dalle imprese pubbliche non dovrebbero rientrare nel presente regolamento. I dati detenuti da istituti culturali, quali biblioteche, archivi e musei, nonché orchestre, opere liriche, balletti e teatri, e da istituti di istruzione non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento poiché le opere e gli altri documenti in loro possesso sono prevalentemente coperti da diritti intellettuali di terzi diritti di proprietà. Gli organismi che svolgono attività di ricerca e gli organismi che finanziano la ricerca potrebbero anche essere organizzati come enti del settore pubblico o organismi di diritto pubblico.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organismi che effettuano ricerca. Se un organismo di ricerca detiene dati nell'ambito di una specifica associazione pubblico-privata con organizzazioni del settore privato o altri enti del settore pubblico, organismi di diritto pubblico o organismi di ricerca ibridi, ovvero organizzati come enti del settore pubblico o imprese pubbliche, con lo scopo principale della ricerca, anche tali dati non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il presente regolamento alle imprese pubbliche o alle imprese private che esercitano funzioni del settore pubblico o forniscono servizi di interesse generale. Lo scambio di dati, esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, tra enti del settore pubblico nell'Unione o tra enti del settore pubblico nell'Unione e enti del settore pubblico in paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché lo scambio di dati tra ricercatori per scopi non -scopi di ricerca scientifica commerciale, non dovrebbero essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento relative al riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti del settore pubblico.

1. Gli enti pubblici dovrebbero rispettare il diritto della concorrenza quando stabiliscono i principi per il riutilizzo dei dati in loro possesso, evitando la conclusione di accordi che potrebbero avere come obiettivo o effetto la creazione di diritti esclusivi per il riutilizzo di determinati dati . Tali accordi dovrebbero essere possibili solo ove giustificato e necessario per la prestazione di un servizio o la fornitura di un prodotto nell'interesse generale. Ciò può verificarsi quando l'uso esclusivo dei dati è l'unico modo per massimizzare i benefici sociali dei dati in questione, ad esempio quando esiste una sola entità (specializzata nel trattamento di un set di dati specifico) in grado di fornire il servizio o la fornitura del prodotto che consente all'ente pubblico di prestare un servizio o di fornire un prodotto di interesse generale. Tali accordi dovrebbero, tuttavia, essere conclusi conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile ed essere soggetti a revisione periodica sulla base di un'analisi di mercato al fine di accertare se tale esclusività continui ad essere necessaria. Inoltre, tali accordi dovrebbero essere conformi alle pertinenti norme sugli aiuti di Stato, a seconda dei casi, e dovrebbero essere conclusi per una durata limitata, non superiore a 12 mesi. Al fine di garantire la trasparenza, tali accordi esclusivi dovrebbero essere pubblicati online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici. Qualora un diritto esclusivo al riutilizzo dei dati non sia conforme al presente regolamento, tale diritto esclusivo non dovrebbe essere valido.
2. Accordi esclusivi vietati e altre pratiche o accordi relativi al riutilizzo dei dati detenuti da enti del settore pubblico che non concedono espressamente diritti esclusivi ma che si può ragionevolmente prevedere limitino la disponibilità dei dati per il riutilizzo che sono stati conclusi o erano già in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento non dovrebbero essere rinnovati dopo la scadenza del loro termine. Nel caso di accordi a tempo indeterminato o a lungo termine, questi dovrebbero essere risolti entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni per il riutilizzo dei dati protetti che si applicano agli organismi del settore pubblico designati come competenti ai sensi del diritto nazionale a concedere o rifiutare l'accesso per il riutilizzo e che non pregiudicano i diritti o gli obblighi relativi all'accesso ai dati protetti. tali dati. Tali condizioni dovrebbero essere non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate, senza limitare la concorrenza, con un’attenzione specifica alla promozione dell’accesso a tali dati da parte delle PMI e delle start-up. Le condizioni per il riutilizzo dovrebbero essere concepite in modo da promuovere la ricerca scientifica in modo tale che, ad esempio, privilegiare la ricerca scientifica dovrebbe, di norma, essere considerato non discriminatorio. Gli enti del settore pubblico che consentono il riutilizzo dovrebbero disporre dei mezzi tecnici necessari per garantire la tutela dei diritti e degli interessi di terzi e dovrebbero avere il potere di richiedere al riutilizzatore le informazioni necessarie. Le condizioni legate al riutilizzo dei dati dovrebbero essere limitate a quanto necessario per preservare i diritti e gli interessi di terzi sui dati e l'integrità dei sistemi informatici e di comunicazione degli enti pubblici. Gli enti del settore pubblico dovrebbero applicare condizioni che rispondano al meglio agli interessi del riutilizzatore senza comportare un onere sproporzionato per gli enti del settore pubblico. Condizioni

connesse al riutilizzo dei dati dovrebbero essere concepite in modo da garantire garanzie efficaci per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Prima della trasmissione, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi, in modo da non consentire l'identificazione degli interessati, e i dati contenenti informazioni commerciali riservate dovrebbero essere modificati in modo tale che nessuna informazione riservata venga divulgata. Laddove la fornitura di dati anonimizzati o modificati non risponda alle esigenze del riutilizzatore, fatto salvo il rispetto degli eventuali requisiti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultare l'autorità di controllo ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016 /679 e laddove i rischi per i diritti e gli interessi degli interessati siano risultati minimi, potrebbe essere consentito il riutilizzo dei dati in sede o in remoto in un ambiente di trattamento sicuro.

Questa potrebbe essere una soluzione adeguata per il riutilizzo di dati pseudonimizzati. Le analisi dei dati in tali ambienti di trattamento sicuri dovrebbero essere supervisionate dall’ente del settore pubblico, in modo da proteggere i diritti e gli interessi di terzi. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trasmessi a terzi per il riutilizzo solo laddove una base giuridica ai sensi della normativa sulla protezione dei dati consenta tale trasmissione. I dati non personali dovrebbero essere trasmessi solo quando non vi è motivo di ritenere che la combinazione di insiemi di dati non personali porterebbe all'identificazione degli interessati. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai dati pseudonimizzati che mantengono il loro status di dati personali. In caso di reidentificazione degli interessati, dovrebbe applicarsi l'obbligo di notificare tale violazione dei dati all'ente pubblico oltre all'obbligo di notificare tale violazione dei dati all'autorità di controllo e all'interessato ai sensi del regolamento ( UE) 2016/679. Se del caso, gli enti del settore pubblico dovrebbero agevolare il riutilizzo dei dati sulla base del consenso degli interessati o dell'autorizzazione dei titolari dei dati al riutilizzo dei dati che li riguardano attraverso mezzi tecnici adeguati. A tale riguardo, l’ente del settore pubblico dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nella richiesta di tale consenso o autorizzazione stabilendo meccanismi tecnici che consentano di trasmettere richieste di consenso o autorizzazione da parte dei riutilizzatori, ove praticamente fattibile. Non dovrebbero essere fornite informazioni di contatto che consentano ai riutilizzatori di contattare direttamente gli interessati o i titolari dei dati. Quando l'ente pubblico trasmette una richiesta di consenso o autorizzazione, dovrebbe garantire che l'interessato o il titolare dei dati sia chiaramente informato della possibilità di negare il consenso o l'autorizzazione.

##### Al fine di facilitare e incoraggiare l'uso dei dati detenuti dagli enti del settore pubblico a fini di ricerca scientifica, gli enti del settore pubblico sono incoraggiati a sviluppare un approccio armonizzato e processi armonizzati per rendere tali dati facilmente accessibili a fini di ricerca scientifica nell'interesse pubblico. Ciò potrebbe significaretra l'altro,creare procedure amministrative snelle, formattazione standardizzata dei dati, metadati informativi sulle scelte metodologiche e di raccolta dei dati e campi dati standardizzati che consentano di unire facilmente insiemi di dati provenienti da diverse fonti di dati del settore pubblico ove rilevante ai fini dell'analisi. L'obiettivo di tali pratiche dovrebbe essere quello di promuovere i dati prodotti e finanziati con fondi pubblici a fini di ricerca scientifica secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso quanto necessario".

1. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il presente regolamento non dovrebbe né pregiudicare l'esistenza o la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale degli enti del settore pubblico né limitare in alcun modo l'esercizio di tali diritti. Gli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo nella misura in cui sono compatibili con gli accordi internazionali sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (convenzione di Berna), l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) e del trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul diritto d'autore (WCT), nonché del diritto dell'Unione o nazionale sulla proprietà intellettuale. Gli enti del settore pubblico dovrebbero, tuttavia, esercitare i propri diritti d'autore in modo da facilitare il riutilizzo.
2. I dati soggetti a diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali dovrebbero essere trasmessi a terzi solo ove tale trasmissione sia lecita in virtù del diritto dell'Unione o nazionale o con il consenso del titolare dei diritti. Qualora gli enti pubblici siano titolari del diritto di costitutore di una banca di dati previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) non [dovrebbero](#_bookmark40) esercitare tale diritto per impedire il riutilizzo dei dati o per limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

[(26)](#_bookmark39) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, sulla tutela giuridica delle banche dati (GU L 77,

27.3.1996, pag. 20).

1. Le imprese e gli interessati dovrebbero poter avere fiducia nel fatto che il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti dagli enti pubblici avverrà in modo da rispettare i loro diritti e interessi. Dovrebbero pertanto essere previste garanzie aggiuntive per le situazioni in cui il riutilizzo di tali dati del settore pubblico avviene sulla base di un trattamento dei dati al di fuori del settore pubblico, ad esempio l'obbligo per gli enti pubblici di garantire che i diritti e Gli interessi delle persone fisiche e giuridiche sono pienamente tutelati, in particolare per quanto riguarda i dati personali, i dati commercialmente sensibili e i diritti di proprietà intellettuale, in ogni caso, anche quando tali dati vengono trasferiti verso paesi terzi. Gli enti del settore pubblico non dovrebbero consentire il riutilizzo delle informazioni archiviate nelle applicazioni di sanità elettronica da parte delle imprese di assicurazione o di qualsiasi altro fornitore di servizi allo scopo di discriminare nella fissazione dei prezzi, poiché ciò sarebbe contrario al diritto fondamentale di accesso alla sanità .
2. Inoltre, per preservare la concorrenza leale e l'economia di mercato aperta è della massima importanza salvaguardare i dati protetti di carattere non personale, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che rappresentano contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale da accessi illegali che possano portare al furto di proprietà intellettuale o allo spionaggio industriale. Al fine di garantire la tutela dei diritti o degli interessi dei titolari dei dati, dovrebbe essere possibile trasferire i dati non personali che devono essere protetti da accessi illeciti o non autorizzati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale e che sono detenuti da organismi del settore pubblico verso paesi terzi, ma solo laddove siano previste garanzie adeguate per l’uso dei dati. Tali garanzie adeguate dovrebbero includere l'obbligo per l'ente pubblico di trasmettere dati protetti a un riutilizzatore solo se tale riutilizzatore assume impegni contrattuali nell'interesse della protezione dei dati. Un riutilizzatore che intenda trasferire i dati protetti verso un paese terzo dovrebbe rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento anche dopo che i dati sono stati trasferiti al paese terzo. Per garantire la corretta applicazione di tali obblighi, il riutilizzatore dovrebbe accettare anche la giurisdizione dello Stato membro dell'ente pubblico che ha consentito il riutilizzo per la risoluzione giudiziaria delle controversie.

##### Si dovrebbe considerare l'attuazione di garanzie adeguate anche qualora, nel paese terzo verso il quale vengono trasferiti i dati non personali, siano in vigore misure equivalenti che garantiscono che i dati beneficino di un livello di protezione simile a quello applicabile mediante le norme dell'Unione legge, in particolare per quanto riguarda la tutela dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter dichiarare, mediante atti di esecuzione, ove giustificato dal numero considerevole di richieste in tutta l’Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in specifici paesi terzi, che un paese terzo fornisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell’Unione. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di tali atti di esecuzione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri attraverso il Comitato europeo per l’innovazione dei dati. Tali atti di esecuzione rassicurerebbero gli enti del settore pubblico sul fatto che il riutilizzo dei dati detenuti da enti del settore pubblico nel paese terzo interessato non comprometterebbe la natura protetta di tali dati. La valutazione del livello di protezione offerto nel paese terzo interessato dovrebbe, in particolare, prendere in considerazione il pertinente diritto generale e settoriale, anche in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e diritto penale, concernente l'accesso e la protezione dei dati non personali dati, l'eventuale accesso da parte degli enti pubblici del paese terzo ai dati trasferiti, l'esistenza e l'efficace funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo incaricate di garantire e far rispettare il regime giuridico che garantisce l'accesso a tali dati , gli impegni internazionali del paese terzo in materia di protezione dei dati o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti nonché dalla sua partecipazione a sistemi multilaterali o regionali.

L’esistenza di mezzi di ricorso effettivi per i titolari dei dati, gli enti del settore pubblico o i fornitori di servizi di intermediazione dei dati nel paese terzo interessato è di particolare importanza nel contesto del trasferimento di dati non personali verso tale paese terzo. Tali garanzie dovrebbero pertanto includere la disponibilità di diritti applicabili e di mezzi di ricorso efficaci. Tali atti di esecuzione dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali obblighi giuridici o accordi contrattuali già assunti da un riutilizzatore nell'interesse della protezione dei dati non personali, in particolare dei dati industriali, e il diritto degli enti pubblici di obbligare il riutilizzatore gli utenti siano tenuti a rispettare le condizioni per il riutilizzo, in conformità al presente regolamento.

##### Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente o a fornire accesso governativo a dati non personali nell'Unione sotto il controllo di persone fisiche e giuridiche sotto la giurisdizione degli Stati membri. Le decisioni e le sentenze delle corti o dei tribunali di paesi terzi o le decisioni delle autorità amministrative di paesi terzi che richiedono tale trasferimento o accesso a dati non personali dovrebbero essere esecutive laddove si basino su un accordo internazionale, come un trattato di mutua assistenza giudiziaria, in forza tra il paese terzo richiedente e l’Unione o uno Stato membro. In alcuni casi, possono verificarsi situazioni in cui

l'obbligo di trasferire o fornire accesso a dati non personali derivanti dal diritto di un paese terzo è in conflitto con un obbligo concorrente di proteggere tali dati ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo o del interessi fondamentali di uno Stato membro legati alla sicurezza o alla difesa nazionale, nonché alla protezione dei dati commercialmente sensibili e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresi gli impegni contrattuali in materia di riservatezza in conformità con tale legge. In assenza di accordi internazionali che disciplinino tali materie, il trasferimento o l'accesso a dati non personali dovrebbero essere consentiti solo se, in particolare, sia stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo richiede la motivazione e la proporzionalità della decisione o del giudizio da precisare, che la decisione o sentenza ha carattere specifico e che l'opposizione motivata del destinatario è soggetta al controllo di un organo giurisdizionale competente di un paese terzo, che ha il potere di tenere debitamente conto degli interessi giuridici pertinenti del fornitore di tali dati.

Inoltre, gli enti del settore pubblico, le persone fisiche o giuridiche a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati dovrebbero garantire, quando firmano accordi contrattuali con altri soggetti privati, che i dati non personali conservati nell'Unione sono accessibili o trasferiti in paesi terzi solo in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

1. Per promuovere ulteriormente la fiducia nell'economia dei dati dell'Unione, è essenziale che siano attuate le garanzie nei confronti dei cittadini dell'Unione, del settore pubblico e delle imprese che assicurano il controllo sui loro dati strategici e sensibili e che il diritto, i valori e le norme dell'Unione siano vengono rispettati gli standard in termini di, ma non limitati a, sicurezza, protezione dei dati e protezione dei consumatori. Al fine di prevenire l’accesso illegale ai dati non personali, gli enti del settore pubblico, le persone fisiche o giuridiche a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire l’accesso ai dati non personali. i sistemi in cui sono archiviati i dati non personali, inclusa la crittografia dei dati o le politiche aziendali. A tal fine, è opportuno garantire che gli enti del settore pubblico, le persone fisiche o giuridiche a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati rispettino tutte le norme tecniche, i codici di condotta e le certificazioni pertinenti a livello dell'Unione.
2. Al fine di creare fiducia nei meccanismi di riutilizzo, potrebbe essere necessario stabilire condizioni più rigorose per alcuni tipi di dati non personali che potrebbero essere identificati come altamente sensibili in futuri atti legislativi specifici dell'Unione, per quanto riguarda il trasferimento a paesi terzi, se tale trasferimento potrebbe mettere a repentaglio gli obiettivi di politica pubblica dell’Unione, in linea con gli impegni internazionali. Ad esempio, nel settore sanitario, alcuni set di dati detenuti da attori del sistema sanitario pubblico, come gli ospedali pubblici, potrebbero essere identificati come dati sanitari altamente sensibili. Altri settori rilevanti includono i trasporti, l’energia, l’ambiente e la finanza. Al fine di garantire pratiche armonizzate in tutta l’Unione, tali tipologie di dati pubblici non personali altamente sensibili dovrebbero essere definite dal diritto dell’Unione, ad esempio nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari o di altre normative settoriali. Le condizioni legate al trasferimento di tali dati verso paesi terzi dovrebbero essere stabilite in atti delegati. Le condizioni dovrebbero essere proporzionate, non discriminatorie e necessarie per tutelare i legittimi obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, della moralità pubblica, della tutela dei consumatori, della vita privata e della protezione dei dati personali. Le condizioni dovrebbero corrispondere ai rischi individuati in relazione alla sensibilità di tali dati, anche in termini di rischio di reidentificazione delle persone. Tali condizioni potrebbero includere termini applicabili al trasferimento o modalità tecniche, come l'obbligo di utilizzare un ambiente di trattamento sicuro, limitazioni riguardo al riutilizzo dei dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o accedere ai dati nel paese terzo. In casi eccezionali tali condizioni potrebbero includere anche restrizioni al trasferimento dei dati verso paesi terzi per tutelare l'interesse pubblico.
3. Gli enti del settore pubblico dovrebbero poter imporre tariffe per il riutilizzo dei dati, ma dovrebbero anche poter consentire il riutilizzo a tariffa scontata o gratuitamente, ad esempio per determinate categorie di riutilizzo come quelle non -riutilizzo commerciale a fini di ricerca scientifica, o riutilizzo da parte di PMI e start-up, società civile e istituti di istruzione, in modo da fornire incentivi per tale riutilizzo al fine di stimolare la ricerca e l'innovazione e sostenere le imprese che sono un importante fonte di innovazione e in genere trovano più difficile raccogliere da soli i dati pertinenti, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato. In tale specifico contesto, per finalità di ricerca scientifica si intende includere qualsiasi tipo di finalità legata alla ricerca, indipendentemente dalla struttura organizzativa o finanziaria dell'istituto di ricerca in questione, ad eccezione della ricerca condotta da un'impresa con l'obiettivo di

sviluppare, migliorare o ottimizzare prodotti o servizi. Tali tariffe dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e limitate ai costi necessari sostenuti e non dovrebbero limitare la concorrenza. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco delle categorie di riutilizzatori a cui si applica una tariffa scontata o gratuita, insieme ai criteri utilizzati per stabilire tale elenco.

1. Al fine di fornire incentivi per il riutilizzo di categorie specifiche di dati detenuti da enti del settore pubblico, gli Stati membri dovrebbero istituire uno sportello unico di informazione che funga da interfaccia per i riutilizzatori che cercano di riutilizzare tali dati. Dovrebbe avere un mandato intersettoriale e integrare, se necessario, le disposizioni a livello settoriale. Lo sportello unico dovrebbe poter fare affidamento su mezzi automatizzati mediante i quali trasmette domande o richieste di riutilizzo. Nel processo di trasmissione dovrebbe essere garantita una sufficiente supervisione umana. A tal fine si potrebbero utilizzare le modalità pratiche esistenti, come i portali di dati aperti. Lo sportello unico dovrebbe disporre di un elenco delle risorse contenente una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili comprese, se del caso, quelle risorse di dati disponibili presso gli sportelli di informazione settoriali, regionali o locali, con informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero designare, istituire o agevolare l'istituzione di organismi competenti per sostenere le attività degli enti del settore pubblico consentendo il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti. I loro compiti possono includere la concessione dell'accesso ai dati, ove previsto dal diritto settoriale dell'Unione o nazionale. Tali organismi competenti dovrebbero fornire assistenza agli enti del settore pubblico con tecniche all'avanguardia, anche su come strutturare e archiviare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili, in particolare attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, nonché per rendere i dati interoperabili e trasferibili e ricercabili, tenendo conto delle migliori pratiche per l'elaborazione dei dati, nonché di eventuali standard normativi e tecnici esistenti e di ambienti sicuri di elaborazione dei dati, che consentono l'analisi dei dati in modo da preservare la riservatezza delle informazioni.

Gli organi competenti dovrebbero agire in conformità con le istruzioni ricevute dall'ente pubblico. Tale struttura di assistenza potrebbe assistere gli interessati e i titolari dei dati nella gestione del consenso o dell'autorizzazione al riutilizzo, compresi il consenso e l'autorizzazione a determinati ambiti della ricerca scientifica ove conformi agli standard etici riconosciuti per la ricerca scientifica. Gli organismi competenti non dovrebbero avere una funzione di vigilanza, che è riservata alle autorità di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Fatti salvi i poteri di controllo delle autorità di protezione dei dati, il trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità dell'ente pubblico responsabile del registro contenente i dati, che rimane titolare del trattamento come definito nel regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui riguardano i dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter avere uno o più organismi competenti, che potrebbero agire in diversi settori. Anche i servizi interni degli enti pubblici potrebbero fungere da organi competenti. Un organismo competente potrebbe essere un ente del settore pubblico che assiste altri enti del settore pubblico nel consentire il riutilizzo dei dati, se del caso, o un ente del settore pubblico che consente esso stesso il riutilizzo. L'assistenza ad altri enti del settore pubblico dovrebbe comportare l'informazione, su richiesta, delle migliori pratiche su come soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, quali i mezzi tecnici per rendere disponibile un ambiente di trattamento sicuro o i mezzi tecnici per garantire la vita privata e la riservatezza laddove l'accesso è previsto il riutilizzo dei dati nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

1. Si prevede che i servizi di intermediazione dei dati svolgeranno un ruolo fondamentale nell'economia dei dati, in particolare sostenendo e promuovendo pratiche di condivisione volontaria dei dati tra imprese o facilitando la condivisione dei dati nel contesto degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Potrebbero diventare uno strumento per facilitare lo scambio di quantità considerevoli di dati rilevanti. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati, che possono includere enti del settore pubblico, che offrono servizi che collegano i diversi attori hanno il potenziale per contribuire alla condivisione efficiente dei dati nonché alla facilitazione della condivisione bilaterale dei dati. Servizi specializzati di intermediazione dei dati, indipendenti dagli interessati, dai titolari e dagli utilizzatori dei dati, potrebbero svolgere un ruolo di facilitazione nell'emergere di nuovi ecosistemi basati sui dati indipendenti da qualsiasi attore con un significativo potere di mercato, consentendo nel contempo un accesso non discriminatorio ai servizi economia dei dati per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare le PMI e le start-up con mezzi finanziari, giuridici o amministrativi limitati. Ciò sarà particolarmente importante nel contesto della creazione di spazi comuni europei di dati, vale a dire quadri interoperabili specifici per scopo o settore o intersettoriali di norme e pratiche comuni per condividere o elaborare congiuntamente dati per,tra l'altro,lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la ricerca scientifica o le iniziative della società civile. I servizi di intermediazione dei dati potrebbero includere la condivisione bilaterale o multilaterale dei dati o la creazione di piattaforme o banche dati che consentano la condivisione o l'uso congiunto dei dati, nonché la creazione di infrastrutture specifiche per l'interconnessione degli interessati e dei titolari dei dati con gli utenti dei dati.
2. Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i servizi volti a instaurare rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, attraverso mezzi tecnici, giuridici o di altro tipo, compresi ai fini dell’esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali. Qualora le imprese o altri enti offrano molteplici servizi relativi ai dati, solo le attività che riguardano direttamente la fornitura di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.

La fornitura di servizi di archiviazione nel cloud, analisi, condivisione dei dati, browser web, plug-in del browser o servizi di posta elettronica non dovrebbero essere considerati servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente regolamento, a condizione che tali servizi forniscano solo strumenti tecnici per gli interessati o titolari dei dati di condividere i dati con altri, ma la fornitura di tali strumenti non mira a instaurare un rapporto commerciale tra titolari e utenti dei dati né consente al fornitore di servizi di intermediazione dati di acquisire informazioni sull'instaurazione di rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati. Esempi di servizi di intermediazione dei dati includono mercati di dati su cui le imprese potrebbero mettere i dati a disposizione di altri, orchestratori di ecosistemi di condivisione dei dati aperti a tutte le parti interessate, ad esempio nel contesto di spazi comuni europei di dati, nonché pool di dati istituiti congiuntamente da diverse persone fisiche o giuridiche con l'intenzione di concedere in licenza l'uso di tali pool di dati a tutte le parti interessate in modo tale che tutti i partecipanti che contribuiscono ai pool di dati ricevano una ricompensa per il loro contributo.

Ciò escluderebbe i servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano allo scopo di aggiungervi un valore sostanziale e concedono in licenza l'uso dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza stabilire un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati . Ciò escluderebbe anche i servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'uso dei dati detenuti da tale titolare, o che sono utilizzati da più persone giuridiche in un gruppo chiuso, compresi i rapporti con fornitori o clienti o le collaborazioni stabilite da contrattuali, in particolare quelli che hanno come obiettivo principale quello di garantire le funzionalità di oggetti e dispositivi connessi all'Internet of Things.

1. I servizi incentrati sull'intermediazione di contenuti protetti dal diritto d'autore, come i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quali definiti all'articolo 2, punto 6, della direttiva (UE) 2019/790, non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento . Fornitori di nastri consolidati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e [del](#_bookmark43) Consiglio (27) e prestatori di servizi di informazione sui conti come definiti all'articolo 4, punto (19), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del [Consiglio](#_bookmark44) (28) non dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di intermediazione dei dati ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi offerti dagli enti del settore pubblico al fine di facilitare il riutilizzo dei dati protetti detenuti dagli enti del settore pubblico a norma del presente regolamento o l'uso di altri dati, nella misura in cui tali servizi non mirano a instaurare rapporti commerciali. Non si dovrebbe ritenere che le organizzazioni per l'altruismo dei dati disciplinate dal presente regolamento offrano servizi di intermediazione dei dati a condizione che tali servizi non stabiliscano un rapporto commerciale tra i potenziali utenti dei dati, da un lato, e gli interessati e i titolari dei dati che mettono i dati a disposizione per scopi altruistici , dall'altra. Altri servizi che non mirano a stabilire rapporti commerciali, come gli archivi che mirano a consentire il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica secondo i principi di accesso aperto, non dovrebbero essere considerati servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente regolamento.
2. Una categoria specifica di servizi di intermediazione dei dati comprende i fornitori di servizi che offrono i propri servizi agli interessati. Tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati cercano di rafforzare l'autorità degli interessati, e in particolare il controllo degli individui sui dati che li riguardano. Tali fornitori aiuterebbero le persone a esercitare i propri diritti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, in particolare a dare e revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto alla rettifica di dati personali inesatti, il diritto diritto alla cancellazione o all’oblio, diritto di limitazione di trattamento e diritto alla portabilità dei dati, che consente agli interessati di trasferire i propri dati personali da un titolare del trattamento all’altro. In tale contesto, è importante che il modello di business di tali fornitori garantisca che non vi siano incentivi disallineati che incoraggino le persone a utilizzare tali servizi per rendere disponibili per il trattamento più dati che li riguardano di quanto sarebbe nel loro interesse. Ciò potrebbe includere consigliare le persone sui possibili usi dei loro dati ed effettuare controlli di due diligence sugli utenti dei dati prima di consentire loro di contattare gli interessati, al fine di evitare pratiche fraudolente. In determinate situazioni, potrebbe essere auspicabile raccogliere i dati effettivi all'interno di uno spazio di dati personali in modo che il trattamento possa avvenire all'interno di tale spazio senza che i dati personali vengano trasmessi a terzi, al fine di massimizzare la protezione dei dati personali e della privacy. Così personale
3. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
4. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sui servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento ( UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/ CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

gli spazi dati potrebbero contenere dati personali statici come nome, indirizzo o data di nascita nonché dati dinamici che un individuo genera attraverso, ad esempio, l'utilizzo di un servizio online o di un oggetto connesso all'Internet delle cose. Potrebbero anche essere utilizzati per archiviare informazioni di identità verificate come numeri di passaporto o informazioni di previdenza sociale, nonché credenziali come patenti di guida, diplomi o informazioni sul conto bancario.

1. Le cooperative di dati cercano di raggiungere una serie di obiettivi, in particolare rafforzare la posizione degli individui nel compiere scelte informate prima di acconsentire all'uso dei dati, influenzando i termini e le condizioni delle organizzazioni di utenti dei dati legate all'uso dei dati in un modo che offra migliori scelte ai singoli membri del gruppo o eventualmente trovare soluzioni alle posizioni contrastanti dei singoli membri di un gruppo su come i dati possono essere utilizzati laddove tali dati si riferiscono a diversi interessati all’interno di quel gruppo. In tale contesto è importante riconoscere che i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 sono diritti personali dell'interessato e che gli interessati non possono rinunciare a tali diritti. Le cooperative di dati potrebbero rappresentare uno strumento utile anche per le imprese individuali e le PMI che, in termini di conoscenza della condivisione dei dati, sono spesso paragonabili ai singoli individui.
2. Al fine di aumentare la fiducia in tali servizi di intermediazione dei dati, in particolare in relazione all'uso dei dati e al rispetto delle condizioni imposte dagli interessati e dai titolari dei dati, è necessario creare un quadro normativo a livello di Unione che stabilisca servizi altamente armonizzati requisiti relativi alla fornitura affidabile di tali servizi di intermediazione dei dati e che viene attuato dalle autorità competenti. Tale quadro contribuirà a garantire che gli interessati e i titolari dei dati, nonché gli utilizzatori dei dati, abbiano un migliore controllo sull’accesso e sull’utilizzo dei loro dati, conformemente al diritto dell’Unione. La Commissione potrebbe inoltre incoraggiare e agevolare lo sviluppo di codici di condotta a livello di Unione, coinvolgendo le parti interessate, in particolare in materia di interoperabilità. Sia nelle situazioni in cui la condivisione dei dati avviene in un contesto business-to- business sia in quelle in cui avviene in un contesto business-to-consumer, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero offrire un nuovo modo "europeo" di governance dei dati, prevedendo una separazione in l’economia dei dati tra fornitura, intermediazione e utilizzo dei dati. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati potrebbero inoltre mettere a disposizione infrastrutture tecniche specifiche per l’interconnessione degli interessati e dei titolari dei dati con gli utenti dei dati. A tale riguardo, è di particolare importanza strutturare tale infrastruttura in modo tale che le PMI e le start-up non incontrino ostacoli tecnici o di altro tipo alla loro partecipazione all’economia dei dati.

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere autorizzati a offrire ulteriori strumenti e servizi specifici ai titolari o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio di dati, come l'archiviazione temporanea, la curation, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione. Tali strumenti e servizi dovrebbero essere utilizzati solo previa richiesta esplicita o approvazione del titolare dei dati o dell’interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per altri scopi. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere autorizzati ad adattare i dati scambiati per migliorare l'utilizzabilità dei dati da parte dell'utente dei dati laddove l'utente dei dati lo desideri, o per migliorare l'interoperabilità, ad esempio, convertendo i dati in formati specifici.

1. È importante creare un ambiente competitivo per la condivisione dei dati. Un elemento chiave per aumentare la fiducia e il controllo dei titolari dei dati, degli interessati e degli utenti dei dati nei servizi di intermediazione dei dati è la neutralità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati rispetto ai dati scambiati tra i titolari dei dati o gli interessati e gli utenti dei dati. È quindi necessario che i fornitori di servizi di intermediazione dati svolgano solo il ruolo di intermediari nelle transazioni e non utilizzino i dati scambiati per nessun altro scopo. Le condizioni commerciali, compresa la tariffazione, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati non dovrebbero dipendere dal fatto che un potenziale titolare o utente dei dati utilizzi altri servizi, tra cui archiviazione, analisi, intelligenza artificiale o altre applicazioni basate sui dati, forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dati o da un soggetto correlato e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o l’utente dei dati utilizza tali altri servizi. Ciò richiederà anche una separazione strutturale tra il servizio di intermediazione dati e gli eventuali altri servizi forniti, in modo da evitare conflitti di interesse. Ciò significa che il servizio di intermediazione dei dati dovrebbe essere fornito tramite una persona giuridica distinta dalle altre attività del fornitore di servizi di intermediazione dei dati. Tuttavia, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere in grado di utilizzare i dati forniti dal titolare dei dati per migliorare i loro servizi di intermediazione dei dati.

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere in grado di mettere a disposizione dei titolari, degli interessati o degli utenti dei dati strumenti propri o di terzi allo scopo di agevolare lo scambio di dati, ad esempio strumenti per la conversione o la conservazione dei dati solo a la richiesta esplicita o il consenso dell’interessato o del titolare dei dati. Gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per scopi diversi da quelli relativi ai servizi di intermediazione dei dati. Fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intermediano lo scambio di dati tra individui come dati

i soggetti e le persone giuridiche in qualità di utilizzatori dei dati dovrebbero, inoltre, avere un dovere fiduciario nei confronti degli individui, per garantire che agiscano nel migliore interesse degli interessati. Le questioni relative alla responsabilità per tutti i danni materiali e immateriali derivanti da qualsiasi condotta del fornitore di servizi di intermediazione dati potrebbero essere affrontate nel relativo contratto, sulla base dei regimi nazionali di responsabilità.

1. I fornitori di servizi di intermediazione dati dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire l'interoperabilità all'interno di un settore e tra settori diversi per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Misure ragionevoli potrebbero includere il rispetto degli standard esistenti e comunemente utilizzati nel settore in cui operano i fornitori di servizi di intermediazione dati. Il Comitato europeo per l’innovazione dei dati dovrebbe facilitare l’emergere di ulteriori standard di settore, ove necessario. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero attuare a tempo debito le misure per l’interoperabilità tra i servizi di intermediazione dei dati adottate dal Comitato europeo per l’innovazione dei dati.
2. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo dei fornitori di servizi di intermediazione dati di conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora i fornitori di servizi di intermediazione dati trattino dati personali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la protezione dei dati personali. Qualora i fornitori di servizi di intermediazione dati siano titolari o responsabili del trattamento dei dati come definiti nel regolamento (UE) 2016/679, sono vincolati dalle norme di tale regolamento.
3. Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dispongano di procedure e misure per imporre sanzioni in caso di pratiche fraudolente o abusive nei confronti dei soggetti che cercano l'accesso tramite i loro servizi di intermediazione dei dati, comprese misure quali l'esclusione degli utenti dei dati che violano i termini dell'accordo. servizio o violare la legge vigente.
4. I fornitori di servizi di intermediazione dati dovrebbero inoltre adottare misure per garantire il rispetto del diritto della concorrenza e disporre di procedure a tal fine. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui la condivisione dei dati consente alle imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei loro concorrenti effettivi o potenziali. Le informazioni sensibili sulla concorrenza includono in genere informazioni sui dati dei clienti, prezzi futuri, costi di produzione, quantità, fatturati, vendite o capacità.
5. È opportuno istituire una procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati al fine di garantire che la governance dei dati all'interno dell'Unione sia basata su uno scambio affidabile di dati. I vantaggi di un ambiente affidabile si otterrebbero meglio imponendo una serie di requisiti per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati, ma senza richiedere alcuna decisione esplicita o atto amministrativo da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati per la fornitura di tali servizi. La procedura di notifica non dovrebbe imporre ostacoli indebiti alle PMI, alle start-up e alle organizzazioni della società civile e dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione.
6. Al fine di sostenere un'efficace prestazione transfrontaliera di servizi, il fornitore di servizi di intermediazione dati dovrebbe essere invitato a inviare una notifica solo all'autorità competente per i servizi di intermediazione dati dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale o in cui ha sede legale si trova il rappresentante. Tale notifica non dovrebbe comportare altro che una semplice dichiarazione dell'intenzione di fornire tali servizi e dovrebbe essere completata solo fornendo le informazioni stabilite nel presente regolamento. Dopo la notifica pertinente, il fornitore di servizi di intermediazione dati dovrebbe essere in grado di iniziare a operare in qualsiasi Stato membro senza ulteriori obblighi di notifica.
7. La procedura di notifica prevista dal presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate norme aggiuntive specifiche per la fornitura di servizi di intermediazione dati applicabili mediante la normativa settoriale.
8. Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di intermediazione dati nell'Unione dovrebbe essere il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione. Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di intermediazione dati nell'Unione dovrebbe essere determinato secondo criteri oggettivi e dovrebbe implicare l'esercizio effettivo e reale delle attività di gestione. Le attività di un fornitore di servizi di intermediazione dati dovrebbero rispettare il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha la sua sede principale.
9. Per garantire la conformità al presente regolamento, i fornitori di servizi di intermediazione dati dovrebbero avere la loro sede principale nell'Unione. Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dati non stabilito nell’Unione offra servizi all’interno dell’Unione, dovrebbe designare un rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale in questi casi è necessaria, dato che tali fornitori di servizi di intermediazione dati trattano dati personali e dati commercialmente riservati, il che richiede un attento monitoraggio della conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dati al presente regolamento. Per determinare se tale fornitore di servizi di intermediazione dati offre servizi all’interno dell’Unione, occorre verificare se è evidente che il fornitore di servizi di intermediazione dati intende offrire servizi a persone in uno o più Stati membri. La semplice accessibilità nell’Unione del sito web o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto del fornitore di servizi di intermediazione dati, o l’uso di una lingua generalmente utilizzata nel paese terzo in cui è stabilito il fornitore di servizi di intermediazione dati, dovrebbero essere considerati come essere insufficiente per accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una valuta generalmente utilizzata in uno o più Stati membri con la possibilità di ordinare servizi in tale lingua, o l’indicazione di utenti che si trovano nell’Unione, potrebbero far emergere che l’intermediazione dei dati prestatore di servizi prevede di offrire servizi all’interno dell’Unione.

Un rappresentante legale designato dovrebbe agire per conto del fornitore di servizi di intermediazione dei dati e dovrebbe essere possibile per le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rivolgersi al rappresentante legale in aggiunta o al posto del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, anche in caso di violazione , allo scopo di avviare un procedimento di esecuzione nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dati non conforme non stabilito nell'Unione. Il rappresentante legale dovrebbe essere designato mediante mandato scritto del fornitore di servizi di intermediazione dati per agire per conto di quest'ultimo per quanto riguarda gli obblighi a carico di quest'ultimo ai sensi del presente regolamento.

1. Per aiutare gli interessati e i titolari dei dati a identificare facilmente, e quindi ad aumentare la loro fiducia, nei fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti nell'Unione, è opportuno istituire un logo comune riconoscibile in tutta l'Unione, oltre all'etichetta "dati prestatore di servizi di intermediazione riconosciuto nell'Unione».
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati designate a monitorare la conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati ai requisiti del presente regolamento dovrebbero essere scelte sulla base della loro capacità e competenza in materia di condivisione dei dati orizzontale o settoriale. Dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi intermediazione dei dati fornitore di servizi nonché trasparente e imparziale nell’esercizio dei propri compiti. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione l'identità delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità di protezione dei dati. In particolare, per qualsiasi questione che richieda una valutazione della conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati dovrebbe chiedere, ove pertinente, un parere o una decisione dell'autorità di controllo competente istituita ai sensi di tale regolamento.
3. Esiste un forte potenziale per obiettivi di interesse generale nell'uso dei dati resi disponibili volontariamente dagli interessati sulla base del loro consenso informato o, se si tratta di dati non personali, messi a disposizione dai titolari dei dati. Tali obiettivi includerebbero l’assistenza sanitaria, la lotta al cambiamento climatico, il miglioramento della mobilità, la facilitazione dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura di servizi pubblici o l’elaborazione delle politiche pubbliche. Anche il sostegno alla ricerca scientifica dovrebbe essere considerato un obiettivo di interesse generale.

Il presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire alla nascita di pool di dati di dimensioni sufficienti resi disponibili sulla base dell'altruismo dei dati al fine di consentire l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, anche in tutta l'Unione. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mettere in atto dispositivi organizzativi o tecnici, o entrambi, che faciliterebbero l’altruismo dei dati. Tali accordi potrebbero includere la disponibilità di strumenti facilmente utilizzabili da parte degli interessati o dei titolari dei dati per dare il consenso o l'autorizzazione all'uso altruistico dei loro dati, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione o uno scambio strutturato tra le autorità competenti su come le politiche pubbliche, come il miglioramento traffico, la salute pubblica e la lotta al cambiamento climatico, traggono vantaggio dall’altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire politiche nazionali per l’altruismo dei dati. Gli interessati dovrebbero poter ricevere un compenso relativo solo ai costi sostenuti nel mettere i propri dati a disposizione per obiettivi di interesse generale.

1. Si prevede che la registrazione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati e l'uso dell'etichetta "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" porteranno alla creazione di archivi di dati. La registrazione in uno Stato membro sarebbe valida in tutta l’Unione e dovrebbe facilitare l’uso transfrontaliero dei dati all’interno dell’Unione e l’emergere di pool di dati che coprano diversi Stati membri. I titolari dei dati potranno rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati non personali per una serie di finalità non definite al momento del rilascio del consenso. La conformità di

tali organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, dotate di una serie di requisiti stabiliti nel presente regolamento, dovrebbero garantire che i dati resi disponibili per scopi altruistici servono a un obiettivo di interesse generale. Tale fiducia dovrebbe derivare in particolare dall'avere una sede o un rappresentante legale all'interno dell'Unione, nonché dal requisito che le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati siano organizzazioni senza scopo di lucro, da requisiti di trasparenza e da garanzie specifiche in atto per proteggere diritti e interessi degli interessati e delle imprese.

Ulteriori garanzie dovrebbero includere la possibilità di trattare i dati rilevanti all'interno di un ambiente di trattamento sicuro gestito da organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, meccanismi di supervisione come consigli o comitati etici, compresi rappresentanti della società civile per garantire che il responsabile del trattamento mantenga elevati standard di etica scientifica e tutela dei diritti fondamentali, mezzi tecnici efficaci e chiaramente comunicati per revocare o modificare il consenso in qualsiasi momento, sulla base degli obblighi di informazione dei responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché mezzi per consentire agli interessati di rimanere informati sull’uso dei dati resi disponibili. La registrazione come organizzazione riconosciuta per l’altruismo dei dati non dovrebbe essere un prerequisito per esercitare attività di altruismo dei dati. La Commissione dovrebbe, mediante atti delegati, preparare un regolamento in stretta collaborazione con le organizzazioni per l’altruismo dei dati e le parti interessate. Il rispetto di tale regolamento dovrebbe essere un requisito per la registrazione come organizzazione riconosciuta per l’altruismo dei dati.

1. Per aiutare gli interessati e i titolari dei dati a identificare facilmente le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, e quindi ad aumentare la loro fiducia, è opportuno istituire un logo comune riconoscibile in tutta l'Unione. Il logo comune dovrebbe essere accompagnato da un codice QR con un collegamento al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.
2. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di enti che cercano di impegnarsi nell'altruismo dei dati ai sensi del diritto nazionale e si basano sui requisiti del diritto nazionale per operare legalmente in uno Stato membro come organizzazione senza scopo di lucro .
3. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di soggetti diversi dagli enti del settore pubblico che si impegnano nella condivisione di dati e contenuti sulla base di licenze aperte, contribuendo così alla creazione di risorse comuni a disposizione di tutti . Ciò dovrebbe includere piattaforme aperte e collaborative per la condivisione delle conoscenze, archivi scientifici e accademici ad accesso aperto, piattaforme di sviluppo di software open source e piattaforme di aggregazione di contenuti ad accesso aperto.
4. Le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati dovrebbero essere in grado di raccogliere dati pertinenti direttamente da persone fisiche e giuridiche o di trattare dati raccolti da altri. Il trattamento dei dati raccolti potrebbe essere effettuato da organizzazioni di altruismo dei dati per scopi da loro stessi stabiliti o, se del caso, potrebbero consentire il trattamento da parte di terzi per tali scopi. Qualora le organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati siano titolari o responsabili del trattamento dei dati come definito nel regolamento (UE) 2016/679, dovrebbero conformarsi a tale regolamento. In genere, l'altruismo dei dati si basa sul consenso degli interessati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 che dovrebbe essere presente rispetto dei requisiti per il legittimo consenso ai sensi degli articoli 7 e 8 di detto regolamento. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le finalità di ricerca scientifica potrebbero essere supportate dal consenso ad alcuni ambiti di ricerca scientifica ove conformi a standard etici riconosciuti per la ricerca scientifica oppure solo ad alcuni ambiti di ricerca o parti di progetti di ricerca. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 specifica che l'ulteriore trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 , non possono ritenersi incompatibili con le finalità iniziali. Per i dati non personali le limitazioni all'utilizzo dovrebbero essere reperite nel consenso concesso dal titolare dei dati.
5. Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati designate a monitorare la conformità delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati ai requisiti del presente regolamento dovrebbero essere scelte sulla base delle loro capacità e competenze. Dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi organizzazione impegnata nell’altruismo dei dati, nonché trasparenti e imparziali nell’esercizio dei loro compiti. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione l'identità delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dovrebbero pregiudicare i poteri delle autorità di protezione dei dati. In particolare, per qualsiasi questione che richieda una valutazione della conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbe chiedere, ove pertinente, un parere o una decisione dell'autorità di controllo competente istituita ai sensi di tale regolamento .
6. Per promuovere la fiducia e apportare maggiore certezza giuridica e facilità d'uso al processo di concessione e revoca del consenso, in particolare nel contesto della ricerca scientifica e dell'uso statistico dei dati resi disponibili su base altruistica, è stato creato un modulo di consenso europeo sull'altruismo dei dati dovrebbero essere sviluppati e utilizzati nel contesto della condivisione altruistica dei dati. Tale modulo dovrebbe contribuire a una maggiore trasparenza per gli interessati riguardo al fatto che i loro dati saranno accessibili e utilizzati in conformità con il loro consenso e anche nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Dovrebbe inoltre facilitare la concessione e la revoca del consenso ed essere utilizzato per razionalizzare l’altruismo sui dati portato avanti dalle imprese e fornire un meccanismo che consenta a tali imprese di revocare il proprio permesso di utilizzare i dati. Per tenere conto delle specificità dei singoli settori, anche dal punto di vista della protezione dei dati, il modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati dovrebbe utilizzare un approccio modulare che consenta la personalizzazione per settori specifici e per finalità diverse.
7. Per attuare con successo il quadro di governance dei dati, dovrebbe essere istituito un comitato europeo per l'innovazione dei dati, sotto forma di gruppo di esperti. Il comitato europeo per l'innovazione dei dati dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per Cybersecurity (ENISA), la Commissione, il rappresentante delle PMI dell’UE o un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti delle PMI e altri rappresentanti di organismi pertinenti in settori specifici nonché di organismi con competenze specifiche. Il comitato europeo per l'innovazione dei dati dovrebbe essere composto da una serie di sottogruppi, compreso un sottogruppo per il coinvolgimento delle parti interessate composto da rappresentanti pertinenti dell'industria, quali sanità, ambiente, agricoltura, trasporti, energia, produzione industriale, media, settori culturali e creativi e statistica , nonché del mondo della ricerca, del mondo accademico, della società civile, degli organismi di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e di altri soggetti interessati e terzi,tra l'altroorganismi con competenze specifiche come gli uffici statistici nazionali.
8. Il Comitato europeo per l'innovazione dei dati dovrebbe assistere la Commissione nel coordinare le pratiche e le politiche nazionali sui temi disciplinati dal presente regolamento e nel sostenere l'uso intersettoriale dei dati aderendo ai principi del quadro europeo di interoperabilità e attraverso l'uso di tecnologie europee e internazionali. norme e specifiche, anche attraverso la piattaforma multilaterale dell'UE per la normazione delle TIC, i vocabolari di base e gli elementi costitutivi del CEF, e dovrebbero tenere conto del lavoro di normazione svolto in settori o ambiti specifici. Il lavoro sulla standardizzazione tecnica potrebbe includere l'identificazione di priorità per lo sviluppo di standard e la definizione e il mantenimento di una serie di standard tecnici e giuridici per la trasmissione di dati tra due ambienti di trattamento che consentano di organizzare gli spazi di dati, in particolare chiarendo e distinguendo quali standard e pratiche sono trasversali e quali sono settoriali. Il Comitato europeo per l’innovazione dei dati dovrebbe cooperare con organismi settoriali, reti o gruppi di esperti o altre organizzazioni intersettoriali che si occupano del riutilizzo dei dati. Per quanto riguarda l'altruismo dei dati, il comitato europeo per l'innovazione dei dati dovrebbe assistere la Commissione nello sviluppo del modulo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati. Proponendo linee guida sugli spazi dati europei comuni, il Comitato europeo per l’innovazione dei dati dovrebbe sostenere lo sviluppo di un’economia dei dati europea funzionante sulla base di tali spazi, come stabilito nella strategia europea per i dati.
9. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Grandi discrepanze tra le norme sulle sanzioni potrebbero portare a distorsioni della concorrenza nel mercato unico digitale. L’armonizzazione di tali norme potrebbe essere utile a questo riguardo.
10. Al fine di garantire un'efficace applicazione del presente regolamento e garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le entità che desiderano registrarsi come organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati possano accedere e completare le procedure di notifica e registrazione completamente online e in formato in modo transfrontaliero, tali procedure dovrebbero essere offerte attraverso lo sportello digitale unico istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Tali procedure dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle procedure di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.
11. Il regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

[(29)](#_bookmark45) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per fornire l'accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE)

N. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

1. Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni speciali applicabili ai trasferimenti verso paesi terzi di determinati categorie di dati non personali ritenute altamente sensibili in specifici atti legislativi dell'Unione e stabilendo un regolamento per le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, al quale tali organizzazioni devono conformarsi, che prevede requisiti di informazione, tecnici e di sicurezza nonché tabelle di marcia per la comunicazione e l'interoperabilità standard. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (30). In particolare, per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati atti delegati.
2. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione alla Commissione per assistere gli enti del settore pubblico e i riutilizzatori nel rispetto delle condizioni per il riutilizzo stabilite nel presente regolamento stabilendo modelli clausole contrattuali per il trasferimento di dati non personali da parte dei riutilizzatori verso un paese terzo, dichiarare che le disposizioni giuridiche, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alla protezione assicurata dal diritto dell'Unione, sviluppare il design del logo comune per fornitori di servizi di intermediazione dei dati e del logo comune per le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, nonché per istituire e sviluppare il modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).
3. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 TFUE. Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in modo contrario al TFUE. Ciò riguarda in particolare le norme sullo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza tra concorrenti effettivi o potenziali attraverso servizi di intermediazione dati.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e hanno espresso il loro parere il 10 marzo 2021.
5. Il presente regolamento si ispira ai principi guida del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto alla vita privata, la protezione dei dati personali, la libertà d'impresa , il diritto di proprietà e l'integrazione delle persone con disabilità. In quest'ultimo contesto, gli enti e i servizi di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento dovrebbero, se del caso, conformarsi alle direttive (UE) 2016/2102 (32) e (UE) 2019/882 (33) del Parlamento europeo e [del](#_bookmark52) Consiglio. Inoltre, il [Design](#_bookmark53) for All nel contesto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che è lo sforzo consapevole e sistematico di applicare in modo proattivo principi, metodi e strumenti per promuovere la progettazione universale nelle tecnologie informatiche, comprese le tecnologie basate su Internet, evitando così la necessità di dovrebbero essere presi in considerazione gli adattamenti a posteriori o la progettazione specializzata.
6. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti del settore pubblico nonché l'istituzione di un quadro di notifica e di vigilanza per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati, un quadro per la registrazione volontaria delle entità che mettono a disposizione dati per scopi altruistici e un quadro per l’istituzione di un comitato europeo per l’innovazione dei dati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono piuttosto, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere tali obiettivi,

[(30)](#_bookmark47) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

1. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011). 2011, pagina 13).
2. Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
3. Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

**Disposizioni generali**

Articolo 1

# Oggetto e ambito

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti del settore pubblico;

##### un quadro di notifica e vigilanza per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;

1. un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati resi disponibili per scopi altruistici; E

d) un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione dei dati.

1. Il presente regolamento non crea alcun obbligo per gli enti del settore pubblico di consentire il riutilizzo dei dati, né esonera gli enti del settore pubblico dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente Regolamento non pregiudica:

a) disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o nazionale relative all'accesso o al riutilizzo di determinate categorie di dati, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso e la divulgazione di documenti ufficiali; E

(b) gli obblighi degli enti pubblici ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti relativi al trattamento di dati non personali.

Qualora il diritto dell'Unione o nazionale specifico di settore imponga agli enti del settore pubblico, ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati o alle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, tali disposizioni di tale diritto dell'Unione o nazionale di settore richiedono o anche il diritto nazionale. Eventuali requisiti aggiuntivi specifici sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

1. A tutti i dati personali trattati in relazione al presente regolamento si applica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicati i Regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le Direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche con riguardo ai poteri e alle competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente Regolamento e il diritto dell’Unione sulla protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato in conformità a tale diritto dell’Unione, prevarrà il pertinente diritto dell’Unione o nazionale sulla protezione dei dati personali. Il presente Regolamento non crea una base giuridica per il trattamento dei dati personali, né pregiudica alcuno dei diritti e degli obblighi previsti dai Regolamenti (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725 o dalle Direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
2. "riutilizzo": l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di dati detenuti da enti pubblici, per scopi commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito del compito pubblico per il quale i dati sono stati prodotti, ad eccezione dello scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche;
3. "dati personali": i dati personali come definiti all'articolo 4, punto (1), del regolamento (UE) 2016/679;
4. "dati non personali": dati diversi dai dati personali;
5. "consenso": il consenso come definito all'articolo 4, punto (11), del regolamento (UE) 2016/679;

## "autorizzazione": il diritto degli utenti al trattamento dei dati non personali;

#### “interessato”: l'interessato di cui all'articolo 4, punto (1), del regolamento (UE) 2016/679;

1. "titolare dei dati": una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è un interessato rispetto ai dati specifici in questione, che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso o di condividere determinati dati personali o dati non personali;
2. "utente dei dati": una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e ha il diritto, anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 nel caso dei dati personali, di utilizzare tali dati per scopi commerciali o non commerciali;
3. "condivisione dei dati": la fornitura di dati da parte di un interessato o di un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'uso congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio con licenze aperte o commerciali a pagamento o gratuite;
4. "servizio di intermediazione dati": un servizio volto a instaurare rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e gli utilizzatori dei dati, dall'altro, mediante strumenti tecnici, legali o di altra natura. significa, anche ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali, esclusi almeno quanto segue:
   1. servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e aggregano, arricchiscono o trasformano i dati allo scopo di aggiungervi un valore sostanziale e concedono in licenza l'uso dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza stabilire un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati ;
   2. servizi incentrati sull'intermediazione di contenuti protetti dal diritto d'autore;
   3. servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'uso dei dati detenuti da tale titolare, o che sono utilizzati da più persone giuridiche in un gruppo chiuso, compresi i rapporti con fornitori o clienti o le collaborazioni stabilite contrattualmente , in particolare quelli che hanno come obiettivo principale quello di garantire le funzionalità di oggetti e dispositivi connessi all'Internet of Things;
   4. servizi di condivisione dei dati offerti da enti del settore pubblico che non mirano a instaurare rapporti commerciali;
5. "trattamento": il trattamento come definito all'articolo 4, punto (2), del Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 con riguardo ai dati non personali;

##### "accesso": l'utilizzo dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, senza implicare necessariamente la trasmissione o lo scaricamento dei dati;

1. "stabilimento principale" di una persona giuridica: il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione;
2. "servizi di cooperative di dati": servizi di intermediazione di dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o PMI che sono membri di tale struttura, aventi come obiettivo principale quello di supportare i suoi membri nell'esercizio delle loro attività diritti rispetto a determinati dati, anche per quanto riguarda l'effettuazione di scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, lo scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei suoi membri in relazione ai loro dati e la negoziazione di termini e condizioni per il trattamento dei dati da parte dei suoi membri prima di dare il consenso al trattamento dei dati non personali o prima che acconsentano al trattamento dei dati personali;
3. "altruismo dei dati": la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso degli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano o dell'autorizzazione dei titolari dei dati a consentire l'uso dei loro dati non personali senza chiedere o ricevere un consenso ricompensa che va oltre il compenso relativo ai costi sostenuti quando mettono i propri dati a disposizione per obiettivi di interesse generale previsti dalla legislazione nazionale, ove applicabile, come l’assistenza sanitaria, la lotta al cambiamento climatico, il miglioramento della mobilità, l’agevolazione dello sviluppo, della produzione e diffusione delle statistiche ufficiali, miglioramento dell'erogazione dei servizi pubblici, elaborazione delle politiche pubbliche o finalità di ricerca scientifica di interesse generale;

## "ente pubblico": lo Stato, le autorità regionali o locali, gli enti di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità, ovvero uno o più enti di diritto pubblico;

1. "organismi di diritto pubblico": organismi che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono istituiti allo scopo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale e non hanno carattere industriale o commerciale;

(b) hanno personalità giuridica;

c) sono finanziati, per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri enti di diritto pubblico, sono soggetti al controllo della gestione da parte di tali autorità o organismi, o dispongono di un consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza, i cui membri sono nominati per più della metà dallo Stato, da enti regionali o locali, o da altri enti di diritto pubblico;

1. "impresa pubblica": qualsiasi impresa sulla quale gli enti del settore pubblico possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante in virtù della loro proprietà, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano; ai fini della presente definizione, si presume un'influenza dominante da parte degli enti pubblici in uno dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:
2. detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

#### (b) controlla la maggioranza dei voti relativi alle azioni emesse dall'impresa;

c) può nominare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

1. "ambiente di trattamento sicuro": l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi atti a garantire il rispetto del diritto dell'Unione, come il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e i diritti commerciali e riservatezza, integrità e accessibilità statistica, nonché con la legislazione nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di trattamento sicuro di determinare e supervisionare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresa la visualizzazione, l'archiviazione, il download e l'esportazione dei dati e il calcolo di dati derivati attraverso algoritmi computazionali;
2. "rappresentante legale": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi di intermediazione dati o un'entità che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale resi disponibili da persone fisiche o giuridiche sulla base di altruismo dei dati non stabiliti nell'Unione, a cui possono rivolgersi le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati in aggiunta o in sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'entità per quanto riguarda gli obblighi ai sensi del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di procedimenti di esecuzione nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dati o di un soggetto non conforme non stabilito nell'Unione.

CAPITOLO II

**Riutilizzo di alcune categorie di dati protetti detenuti da enti del settore pubblico**

Articolo 3

**Categorie di dati**

#### Il presente Capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici che sono protetti per motivi:

(a) riservatezza commerciale, compresi i segreti aziendali, professionali e aziendali;

## segreto statistico;

1. la tutela dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; O
2. la protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.

#### Il presente capo non si applica:

a) dati detenuti da imprese pubbliche;

(b) dati detenuti da emittenti di servizio pubblico e loro controllate, nonché da altri enti o loro controllate per l'adempimento di un mandato di servizio pubblico radiotelevisivo;

## dati detenuti da istituti culturali e istituti di istruzione;

#### dati detenuti da enti pubblici protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; O

1. dati la cui fornitura costituisce un'attività che non rientra nell'ambito dei compiti pubblici degli enti pubblici interessati quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in assenza di tali norme, come definiti conformemente alla prassi amministrativa comune in tale Stato membro, a condizione che la portata dei compiti pubblici sia trasparente e soggetta a revisione.

## Il presente capo non pregiudica:

##### a) il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parti sulla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; E

(b) Diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.

Articolo 4

# Divieto di accordi esclusivi

#### Accordi o altre pratiche relative al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici contenenti categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno come obiettivo o effetto di concedere tali diritti esclusivi o di è vietato limitare la disponibilità dei dati per il riutilizzo da parte di soggetti diversi dalle parti di tali accordi o altre pratiche.

1. In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella misura necessaria per la prestazione di un servizio o la fornitura di un prodotto di interesse generale che altrimenti non sarebbe Essere possibile.

#### Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è concesso mediante un atto amministrativo o un accordo contrattuale in conformità del diritto nazionale o dell'Unione applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

1. La durata del diritto esclusivo al riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. In caso di conclusione del contratto, la durata del contratto corrisponde alla durata del diritto esclusivo.
2. La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme alle pertinenti norme dell'Unione legge sugli appalti pubblici.

#### Gli accordi o altre pratiche rientranti nell'ambito del divieto di cui al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 sono risolti alla scadenza del contratto applicabile e in ogni caso entro il 24 dicembre 2024.

Articolo 5

**Condizioni per il riutilizzo**

1. Gli enti del settore pubblico che sono competenti ai sensi del diritto nazionale a concedere o rifiutare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo e la procedura per richiedere il riutilizzo tramite lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o rifiutino l'accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici dispongano delle risorse necessarie per conformarsi al presente articolo.

1. Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate per quanto riguarda le categorie di dati e le finalità del riutilizzo e la natura dei dati per i quali il riutilizzo è consentito. Tali condizioni non devono essere utilizzate per limitare la concorrenza.

#### Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, che sia preservata la natura protetta dei dati. Possono prevedere i seguenti requisiti:

1. concedere l'accesso per il riutilizzo dei dati solo se l'ente del settore pubblico o l'organismo competente, a seguito della richiesta di riutilizzo, ha assicurato che i dati sono stati:

#### anonimizzati, nel caso di dati personali; E

* 1. modificate, aggregate o trattate con qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commercialmente riservate, inclusi segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

(b) accedere e riutilizzare i dati a distanza all'interno di un ambiente di trattamento sicuro fornito o controllato dall'ente del settore pubblico;

c) accedere e riutilizzare i dati all'interno dei locali fisici in cui è situato l'ambiente di trattamento sicuro secondo elevati standard di sicurezza, a condizione che l'accesso remoto non possa essere consentito senza mettere a repentaglio i diritti e gli interessi di terzi.

1. Nel caso di riutilizzo consentito ai sensi del comma 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L'ente pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e gli eventuali risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore per preservare l'integrità della protezione dei dati e si riserva il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che ledono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare l'uso dei risultati deve essere comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

##### Salvo che il diritto nazionale preveda garanzie specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'ente pubblico effettua il riutilizzo dei dati forniti conformemente al paragrafo 3 della presente Articolo condizionato all'adesione da parte del riutilizzatore ad un obbligo di riservatezza che vieta la divulgazione di qualsiasi informazione che metta a repentaglio i diritti e gli interessi di terzi che il riutilizzatore abbia eventualmente acquisito nonostante le garanzie poste in essere. Ai riutilizzatori è vietato reidentificare qualsiasi interessato a cui si riferiscono i dati e devono adottare misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare al pubblico qualsiasi violazione dei dati che comporti la reidentificazione degli interessati ente di settore. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali, il riutilizzatore informa senza indugio, se del caso con l'assistenza dell'ente pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi potrebbero essere lesi.

1. Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito conformemente agli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non sussista una base giuridica per la trasmissione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, l'ente del settore pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel chiedere il consenso degli interessati o l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi potrebbero essere pregiudicati da tale riutilizzo, ove sia fattibile senza un onere sproporzionato per l’ente pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l'ente pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non può essere esercitato dagli enti pubblici per impedire il riutilizzo dei dati o per limitare il riutilizzo oltre i limiti limiti fissati dal presente regolamento.
3. Se i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale sul segreto commerciale o statistico, gli enti del settore pubblico garantiscono che i dati riservati non siano divulgati in seguito al riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia divulgato. l'uso è consentito ai sensi del paragrafo 6.
4. Se un riutilizzatore intende trasferire dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a un paese terzo, informa l'ente pubblico della sua intenzione di trasferire tali dati e dello scopo di tale trasferimento. trasferimento al momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore, se del caso con l'assistenza dell'ente pubblico, informa la persona giuridica i cui diritti e interessi potrebbero essere lesi di tale intenzione, scopo e le opportune tutele. L'ente pubblico non consente il riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia il consenso al trasferimento.
5. Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intenda trasferire tali dati in un paese terzo diverso da quello designato ai sensi del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente a:
6. rispettare gli obblighi imposti a norma dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati verso il paese terzo; E

##### accettare la giurisdizione delle corti o dei tribunali dello Stato membro dell'ente pubblico mittente per quanto riguarda qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

1. Gli enti del settore pubblico, ove opportuno e nella misura delle loro capacità, forniscono orientamento e assistenza ai riutilizzatori nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

##### Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

1. Ove giustificato dal numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in specifici paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni giuridiche, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo:

a) garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali in modo sostanzialmente equivalente alla protezione assicurata dal diritto dell'Unione;

(b) vengono effettivamente applicati e fatti rispettare; E

c) fornire un ricorso giurisdizionale efficace.

## Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

1. Specifici atti legislativi dell'Unione possono ritenere che alcune categorie di dati non personali detenuti da enti del settore pubblico siano altamente sensibili ai fini del presente articolo laddove il loro trasferimento a paesi terzi potrebbe mettere a rischio obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica o può comportare il rischio di reidentificazione di dati non personali e anonimizzati. Qualora venga adottato tale atto, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 che integrano il presente regolamento stabilendo condizioni speciali applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.

Tali condizioni speciali si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui si ritiene che tali categorie siano altamente sensibili, tenendo conto dei rischi di reidentificazione di dati non personali, dati anonimizzati. Essi non sono discriminatori e sono limitati a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione.

Se richiesto da specifici atti legislativi dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni speciali possono includere termini applicabili al trasferimento o modalità tecniche al riguardo, limitazioni riguardo al riutilizzo dei dati in paesi terzi o categorie di persone aventi diritto trasferire tali dati verso paesi terzi o, in casi eccezionali, limitazioni riguardo ai trasferimenti verso paesi terzi.

1. La persona fisica o giuridica alla quale è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo verso i paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6

**Commissioni**

1. Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe per consentire il riutilizzo di tali dati.
2. Eventuali tariffe applicate a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.
3. Gli enti pubblici garantiscono che eventuali commissioni possano essere pagate anche online attraverso servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente disponibili, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione dello strumento di pagamento. il conto di pagamento all’interno dell’Unione.
4. Quando applicano tariffe, gli enti pubblici adottano misure volte a incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per scopi non commerciali, quali fini di ricerca scientifica, e da parte di PMI e startup nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, anche gli enti pubblici possono mettere i dati a disposizione a una tariffa scontata o gratuitamente, in particolare alle PMI e alle start-up, alla società civile e agli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stabilire un elenco di categorie di riutilizzatori ai quali i dati per il riutilizzo sono resi disponibili a una tariffa scontata o gratuitamente. Tale elenco, unitamente ai criteri utilizzati per stabilirlo, è reso pubblico.
5. Eventuali corrispettivi derivano dai costi relativi allo svolgimento della procedura per le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sono limitati ai costi necessari in relazione a:

## la riproduzione, fornitura e diffusione dei dati;

1. la liquidazione dei diritti;
2. anonimizzazione o altre forme di elaborazione dei dati personali e dei dati commercialmente riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
3. il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;
4. l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico; E

(f) assistere i riutilizzatori nella richiesta del consenso degli interessati e dell'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi potrebbero essere pregiudicati da tale riutilizzo.

##### I criteri e la metodologia per il calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L'ente pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e le regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 7

**Organi competenti**

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, eventualmente competenti per settori particolari, per assistere gli enti pubblici che concedono o negano l'accesso per la ri- utilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più nuovi organismi competenti oppure fare affidamento su enti del settore pubblico esistenti o su servizi interni di enti del settore pubblico che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Agli organismi competenti può essere conferito il potere di concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Qualora concedano o rifiutino l'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.
3. Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per essere in grado di rispettare la pertinente normativa dell'Unione o nazionale relativa ai regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

## L'assistenza prevista al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

1. fornire supporto tecnico mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per fornire l'accesso per il riutilizzo dei dati;
2. fornire orientamenti e supporto tecnico su come strutturare e archiviare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili;
3. fornire supporto tecnico per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo tale da preservare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della privacy e cancellazione di informazioni commerciali riservate, compresi segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
4. assistere gli enti del settore pubblico, se del caso, nel fornire sostegno ai riutilizzatori nel richiedere il consenso per il riutilizzo agli interessati o l'autorizzazione ai titolari dei dati in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui avviene il trattamento dei dati è destinato ad assistere gli enti del settore pubblico nella creazione di meccanismi tecnici che consentano la trasmissione di richieste di consenso o autorizzazione da parte dei riutilizzatori, ove praticamente fattibile;

e) fornire agli enti del settore pubblico assistenza nella valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 10.

1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione qualsiasi successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 8

# Punti informativi unici

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo organismo o designano un organismo o una struttura esistente come sportello unico di informazione. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli informativi settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l'ente pubblico garantisca un adeguato supporto.

##### Lo sportello unico è competente a ricevere domande o richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a trasmetterle, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, al settore pubblico competente o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se del caso. Lo sportello unico mette a disposizione con mezzi elettronici un elenco di risorse consultabili contenente una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili comprese, se del caso, le risorse di dati disponibili presso gli sportelli di informazione settoriali, regionali o locali, con le informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e la dimensione dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

1. Lo sportello unico può istituire un canale informativo separato, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, rispondendo alle loro esigenze e capacità nel richiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili negli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere dati tramite tali sportelli unici nazionali.

Articolo 9

**Procedura per le richieste di riutilizzo**

1. Salvo limiti temporali più brevi stabiliti conformemente al diritto nazionale, gli organismi competenti del settore pubblico o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di richieste di riutilizzo eccezionalmente ampie e complesse, tale periodo di due mesi può essere prorogato fino a 30 giorni. In tali casi gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano quanto prima al richiedente la necessità di più tempo per lo svolgimento della procedura, unitamente ai motivi del ritardo.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata da una decisione di cui al paragrafo 1 ha un diritto di ricorso effettivo nello Stato membro in cui è situato l'organismo pertinente. Tale diritto di ricorso è previsto dal diritto nazionale e comprende la possibilità di controllo da parte di un organismo imparziale dotato delle competenze adeguate, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita conformemente con il Regolamento (UE) 2016/679 o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico o l'organismo competente interessato.

CAPITOLO III

###### Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dati

Articolo 10

**Servizi di intermediazione dati**

La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di notifica:

1. servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione dei mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi bilaterali o multilaterali di dati o la creazione di piattaforme o banche dati che consentano lo scambio o l'uso congiunto di dati, nonché la creazione di altre infrastrutture specifiche per l'interconnessione dei titolari dei dati con gli utenti dei dati;
2. servizi di intermediazione tra gli interessati che cercano di rendere disponibili i propri dati personali o le persone fisiche che cercano di rendere disponibili dati non personali e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione dei mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, e in particolare consentire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento (UE) 2016/679;
3. servizi di cooperative di dati.

Articolo 11

**Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dati**

##### Qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dati che intenda prestare i servizi di intermediazione dati di cui all'articolo 10 presenta una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dati.

1. Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dati con stabilimenti in più di uno Stato membro si considera soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha la sua sede principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina i servizi transfrontalieri azioni di confine per risarcimento danni e relativi procedimenti.

##### Un fornitore di servizi di intermediazione dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre i servizi di intermediazione dati di cui all'articolo 10 all'interno dell'Unione, designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui tali servizi sono offerti.

Al fine di garantire il rispetto del presente Regolamento, il legale rappresentante è incaricato dal fornitore di servizi di intermediazione dati di rivolgersi, in aggiunta o in sostituzione dello stesso, alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dati o agli interessati e ai titolari dei dati, per quanto riguarda tutti problematiche legate ai servizi di intermediazione dati forniti. Il rappresentante legale collabora e dimostra in modo esaustivo alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dati, su richiesta, le azioni intraprese e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dati per garantire il rispetto del presente regolamento.

Si ritiene che il fornitore di servizi di intermediazione dati sia soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha sede il rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale da parte del fornitore di servizi di intermediazione dati non pregiudica le eventuali azioni legali che potrebbero essere avviate contro il fornitore di servizi di intermediazione dati.

1. Dopo aver presentato la comunicazione ai sensi del comma 1, il fornitore di servizi di intermediazione dati può avviare l'attività alle condizioni previste dal presente Capo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dati a fornire servizi di intermediazione dati in tutti gli Stati membri.

## La comunicazione di cui al comma 1 comprende le seguenti informazioni:

##### a) il nome del fornitore di servizi di intermediazione dati;

(b) lo status giuridico, la forma, l'assetto proprietario, le filiali pertinenti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia iscritto in un registro commerciale o altro registro nazionale pubblico analogo, il numero di registrazione;

1. l'indirizzo dell'eventuale sede principale del fornitore di servizi di intermediazione dati nell'Unione e, ove applicabile, di un'eventuale filiale secondaria in un altro Stato membro o di quella del legale rappresentante;

##### un sito web pubblico dove sia possibile reperire informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e (F);

1. le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dati;
2. una descrizione del servizio di intermediazione dati che il fornitore di servizi di intermediazione dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dati;

(g) la data prevista per l'inizio dell'attività, se diversa dalla data della comunicazione.

1. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati garantisce che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non distorca la concorrenza.

##### Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati, entro una settimana dalla notifica debitamente compilata, rilascia una dichiarazione standardizzata, confermando che il fornitore di servizi di intermediazione dati ha presentato la notifica di cui sopra. al comma 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al comma 6.

1. Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dati rispetta il presente articolo e l'articolo 12. Una volta ricevuta tale conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dati può utilizzare il servizio di intermediazione dati l'etichetta "fornitore di servizi di intermediazione dati riconosciuto nell'Unione" nella sua comunicazione scritta e orale, nonché un logo comune.

Al fine di garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti nell'Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dati riconosciuti nell'Unione espongono chiaramente il logo comune su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dati.

#### Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

##### L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati comunica senza indugio alla Commissione ogni nuova notifica per via elettronica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dati che prestano i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel pubblico registro.

1. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati può addebitare tariffe per la notifica conformemente al diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può addebitare una tariffa scontata o rinunciare alla tariffa.
2. I fornitori di servizi di intermediazione dati comunicano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dati eventuali modifiche alle informazioni fornite ai sensi del comma 6 entro 14 giorni dalla data della modifica.
3. Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dati cessi la propria attività, ne dà comunicazione entro 15 giorni all'autorità competente per i servizi di intermediazione dati determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

##### L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati comunica senza indugio alla Commissione ogni notifica di cui ai commi 12 e 13 per via elettronica. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dati nell'Unione.

Articolo 12

**Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dati**

##### La prestazione dei servizi di intermediazione dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle seguenti condizioni:

1. il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi da quelli di metterli a disposizione degli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati tramite una persona giuridica distinta;
2. le condizioni commerciali, compresi i prezzi, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non dipendono dal fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dati o da un entità correlata e, in tal caso, in che misura il titolare o l'utente dei dati utilizza tali altri servizi;

(c) i dati raccolti rispetto a qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabilite dal soggetto che utilizza il servizio di intermediazione dati, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale servizio di intermediazione dati, che potrà comportare l'utilizzo di dati per l'individuazione di frodi o di sicurezza informatica, e saranno messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

1. il fornitore di servizi di intermediazione dati facilita lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, converte i dati in formati specifici solo per migliorare l'interoperabilità all'interno e tra i settori o se richiesto dall'utente dei dati o laddove imposto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con gli standard internazionali o europei in materia di dati e offre una possibilità di rinuncia riguardo a tali conversioni agli interessati o ai titolari dei dati, a meno che la conversione non sia imposta dal diritto dell'Unione;
2. i servizi di intermediazione dei dati possono includere l'offerta di strumenti e servizi specifici aggiuntivi ai titolari o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio di dati, come l'archiviazione temporanea, la curation, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, tali strumenti sono utilizzati solo a la richiesta o l'approvazione esplicita del titolare o dell'interessato e il non utilizzo per scopi diversi degli strumenti terzi offerti in tale contesto;
3. il fornitore di servizi di intermediazione dati garantisce che la procedura di accesso al proprio servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati che per i titolari dei dati, nonché per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni del servizio ;
4. il fornitore di servizi di intermediazione dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive nei confronti dei soggetti che cercano l'accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dati;
5. il fornitore di servizi di intermediazione dati, in caso di insolvenza, garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei propri servizi di intermediazione dati e, laddove tali servizi di intermediazione dati garantiscano l'archiviazione dei dati, dispone di meccanismi per consentire ai dati titolari e utilizzatori dei dati di ottenere l'accesso, il trasferimento o il recupero dei propri dati e, ove siano forniti tali servizi di intermediazione dei dati tra interessati e utilizzatori dei dati, consentire agli interessati di esercitare i propri diritti;

##### il fornitore di servizi di intermediazione dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dati,tra l'altro,mediante standard aperti comunemente utilizzati nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dati;

(j) il fornitore di servizi di intermediazione dati mette in atto misure tecniche, giuridiche e organizzative adeguate per impedire il trasferimento o l'accesso a dati non personali illegittimi ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

##### il fornitore di servizi di intermediazione dati informa senza indugio i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

1. il fornitore di servizi di intermediazione dati adotta le misure necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza per l'archiviazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dati garantisce inoltre il massimo livello di sicurezza per l'archiviazione e la trasmissione di dati non personali. trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo competitivo;
2. il fornitore di servizi di intermediazione dati che offre servizi agli interessati agisce nel migliore interesse degli interessati laddove facilita l'esercizio dei loro diritti, in particolare informando e, se del caso, consigliando gli interessati in modo conciso, trasparente e intelligibile e in modo facilmente accessibile sugli usi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e condizioni standard allegati a tali usi prima che gli interessati diano il consenso;
3. qualora un fornitore di servizi di intermediazione dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati resi disponibili dai titolari dei dati, specifica, ove pertinente, la giurisdizione del paese terzo in cui è previsto l'utilizzo dei dati e fornire agli interessati strumenti sia per dare che per revocare il consenso e ai titolari dei dati strumenti sia per dare che per revocare le autorizzazioni al trattamento dei dati;
4. il fornitore di servizi di intermediazione dei dati conserva un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 13

**Autorità competenti per i servizi di intermediazione dati**

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dati e comunica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre Commissione di qualsiasi successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.

## Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

1. I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati lasciano impregiudicati i poteri delle autorità di protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità incaricate della sicurezza informatica e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità instaurano una forte cooperazione e scambiano informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dati e mirano a garantire coerenza nelle decisioni adottate nell'applicazione presente regolamento.

Articolo 14

**Monitoraggio della conformità**

1. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati monitorano e vigilano sul rispetto dei requisiti del presente capo da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dati. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati possono anche monitorare e vigilare sulla conformità dei fornitori di servizi di intermediazione dati, su richiesta di una persona fisica o giuridica.
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati hanno il potere di richiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dati o ai loro legali rappresentanti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle prescrizioni del presente Capo. Qualsiasi richiesta di informazioni è proporzionata all'esecuzione del compito e motivata.
3. Se l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati constata che un fornitore di servizi di intermediazione dati non soddisfa uno o più requisiti del presente capo, notifica tali risultati al fornitore di servizi di intermediazione dati e gli dà la possibilità di dichiarare le proprie ragioni. visualizzazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati ha il potere di richiedere la cessazione della violazione di cui al comma 3 entro un termine ragionevole o immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure adeguate e proporzionate al fine di garantendo la conformità. A tale riguardo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati ha il potere, se del caso:

1. imporre, attraverso procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, avviare procedimenti legali per l'imposizione di sanzioni pecuniarie, o entrambi;
2. richiedere un rinvio dell'inizio o una sospensione della fornitura del servizio di intermediazione dati fino a quando non siano intervenute eventuali modifiche delle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di intermediazione dati; O

c) imporre la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dati nel caso in cui non sia stato posto rimedio a violazioni gravi o ripetute nonostante la preventiva notifica ai sensi del paragrafo 3.

L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati chiede alla Commissione di cancellare il fornitore di servizi di intermediazione dati dal registro dei fornitori di servizi di intermediazione dati una volta che ha ordinato la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dati conformemente al primo comma, lettera c ).

##### Se un fornitore di servizi di intermediazione dati pone rimedio a violazioni, deve notificare nuovamente l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica alla Commissione ogni nuova nuova notifica.

1. Se un fornitore di servizi di intermediazione dati che non è stabilito nell'Unione non designa un rappresentante legale o il rappresentante legale non fornisce, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dati, le informazioni necessarie che dimostrano in modo esaustivo la conformità al presente regolamento , l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati ha il potere di rinviare l'inizio o di sospendere la fornitura del servizio di intermediazione dati finché non venga designato il rappresentante legale o non siano fornite le informazioni necessarie.

##### Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati comunicano al fornitore di servizi di intermediazione dati interessato le misure imposte ai sensi dei commi 4 e 5 e le motivazioni su cui si basano, nonché le misure necessarie da adottare per porre rimedio alle relative carenze. , senza indugio, e stabilisce un periodo ragionevole, non superiore a 30 giorni, affinché il fornitore di servizi di intermediazione dati possa conformarsi a tali misure.

1. Se un fornitore di servizi di intermediazione dati ha la sede principale o il rappresentante legale in uno Stato membro ma presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati dello Stato membro dello stabilimento principale o del luogo in cui è situato il rappresentante legale e le autorità competenti per i servizi di intermediazione dati di tali altri Stati membri cooperano e si assistono a vicenda. Tale assistenza e cooperazione possono riguardare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati interessati ai fini dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e le richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

##### Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dati in uno Stato membro richiede assistenza a un'autorità competente per i servizi di intermediazione dati in un altro Stato membro, presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati fornisce, a tale richiesta, una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Qualsiasi informazione scambiata nel contesto dell'assistenza richiesta e fornita ai sensi del presente paragrafo sarà utilizzata esclusivamente in relazione alla questione per la quale è stata richiesta.

Articolo 15

# Eccezioni

Il presente capo non si applica alle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati o ad altri enti senza scopo di lucro nella misura in cui le loro attività consistono nel cercare di raccogliere dati per obiettivi di interesse generale, messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, a meno che tali organizzazioni ed enti hanno lo scopo di instaurare rapporti commerciali tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati da un lato e gli utilizzatori dei dati dall'altro.

CAPITOLO IV

**Altruismo dei dati**

Articolo 16

###### Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati

Gli Stati membri possono disporre di disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per agevolare l’altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l’altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono, in particolare, assistere gli interessati nel rendere disponibili volontariamente i dati personali che li riguardano detenuti da enti del settore pubblico per altruismo dei dati, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati riguardo al riutilizzo dei dati. i loro dati nell’interesse generale.

Se uno Stato membro sviluppa tali politiche nazionali, ne informa la Commissione.

Articolo 17

**Registri pubblici delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati**

1. Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2. La Commissione mantiene a fini informativi un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati. A condizione che un'entità sia iscritta nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati a norma dell'articolo 18, può utilizzare l'etichetta "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" nella sua comunicazione scritta e orale, nonché un logo comune.

Al fine di garantire che le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un disegno per il logo comune. Le organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati devono esporre chiaramente il logo comune su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un collegamento al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

**Requisiti generali per la registrazione**

Per qualificarsi per la registrazione in un registro nazionale pubblico delle organizzazioni riconosciute per l’altruismo dei dati, un’entità deve:

1. svolgere attività di altruismo dei dati;
2. essere una persona giuridica costituita ai sensi del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale previsti dal diritto nazionale, ove applicabile;
3. operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendenti da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;
4. svolgere le proprie attività di altruismo dei dati attraverso una struttura funzionalmente separata dalle altre sue attività;

e) rispettare le norme di cui all'articolo 22, paragrafo 1, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo.

Articolo 19

**Registrazione di organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati**

1. Un soggetto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare domanda di iscrizione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati nello Stato membro in cui è stabilito.
2. Un soggetto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha sedi in più di uno Stato membro può presentare domanda di iscrizione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati nello Stato membro in cui ha la sede principale.

##### Un soggetto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilito nell'Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di altruismo dei dati.

Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, il legale rappresentante è incaricato dall'ente di rivolgersi, in aggiunta o in sostituzione di esso, dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati o degli interessati e dei titolari dei dati, con riguardo a tutti questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora e dimostra in modo esaustivo alle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, su richiesta, le azioni intraprese e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire il rispetto del presente regolamento.

Si ritiene che l'entità sia soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha sede il rappresentante legale. Tale entità può presentare domanda di registrazione nel registro nazionale pubblico delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati in quello Stato membro. La designazione di un legale rappresentante da parte dell'ente non pregiudica le eventuali azioni legali che potrebbero essere avviate contro l'ente.

## Le domande di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 contengono le seguenti informazioni:

1. il nome dell'entità;
2. lo status giuridico, la forma e, se l'entità è iscritta in un registro nazionale pubblico, il numero di registrazione;

## c) lo statuto dell'entità, se del caso;

#### (d) le fonti di reddito dell'entità;

1. l'indirizzo dell'eventuale sede principale dell'entità nell'Unione e, ove applicabile, dell'eventuale sede secondaria in un altro Stato membro o quella del legale rappresentante;
2. un sito web pubblico in cui si possano reperire informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e (h);

(g) le persone di contatto e i dettagli di contatto dell'entità;

h) gli obiettivi di interesse generale che intende promuovere nella raccolta dei dati;

#### la natura dei dati che l'ente intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali;

j) qualsiasi altro documento che dimostri che i requisiti di cui all'articolo 18 sono soddisfatti.

1. Se l'entità ha presentato tutte le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 4 e dopo che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ha valutato la domanda di registrazione e ha riscontrato che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, registra l'entità nel registro nazionale pubblico delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati entro 12 settimane dal ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica alla Commissione qualsiasi registrazione. La Commissione include tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

1. Le informazioni di cui al comma 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.
2. Un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati comunica all'autorità competente interessata per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati eventuali modifiche alle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza indugio alla Commissione ciascuna di tali notifiche per via elettronica. Sulla base di tale notifica, la Commissione aggiorna senza indugio il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

Articolo 20

# Requisiti di trasparenza

1. Un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati conserva registrazioni complete e accurate riguardanti:
2. tutte le persone fisiche o giuridiche a cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati, e i loro dati di contatto;
3. la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;
4. lo scopo del trattamento dichiarato dalla persona fisica o giuridica a cui è stata data la possibilità del trattamento;
5. gli eventuali compensi pagati dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano il trattamento dei dati.
6. Un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati redige e trasmette all'autorità competente interessata per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno quanto segue:
7. informazioni sulle attività dell'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati;
8. una descrizione del modo in cui gli obiettivi di interesse generale per i quali sono stati raccolti i dati sono stati promossi durante l'esercizio finanziario in questione;
9. un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche autorizzate a trattare i dati in suo possesso, compresa una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti con tale trattamento dei dati e la descrizione dei mezzi tecnici utilizzati a tal fine, compresa una descrizione di le tecniche utilizzate per preservare la privacy e la protezione dei dati;
10. una sintesi dei risultati del trattamento dei dati consentito dall'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati, ove applicabile;
11. informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati, in particolare tutte le entrate derivanti dall'accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 21

**Requisiti specifici per salvaguardare i diritti e gli interessi degli interessati e dei titolari dei dati rispetto ai loro dati**

1. Un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati informa gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in modo chiaro e facilmente comprensibile:

(a) gli obiettivi di interesse generale e, se applicabile, lo scopo specifico, esplicito e legittimo per il quale i dati personali devono essere trattati e per il quale consente il trattamento dei propri dati da parte dell'utente dei dati;

b) l'ubicazione e gli obiettivi di interesse generale per i quali consente il trattamento effettuato in un paese terzo, ove il trattamento sia effettuato da un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati.

1. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati non utilizza i dati per scopi diversi da quelli di interesse generale per i quali l'interessato o il titolare dei dati consente il trattamento. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati non utilizzerà pratiche di marketing ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.
2. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati resi disponibili dai titolari dei dati. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati fornisce inoltre strumenti per revocare facilmente tale consenso o autorizzazione.
3. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati adotta misure per garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati non personali raccolti sulla base dell'altruismo dei dati.
4. L'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati informa senza indugio i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.
5. Qualora l'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati resi disponibili dai titolari dei dati, specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui opera è previsto che abbia luogo l'utilizzo dei dati.

Articolo 22

**Regolamento**

##### La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, integrando il presente regolamento istituendo un codice normativo che stabilisce:

1. adeguati obblighi informativi per garantire che agli interessati e ai titolari dei dati siano fornite, prima che venga prestato il consenso o l'autorizzazione per l'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti riguardo all'uso dei dati, gli strumenti per prestare e revocare il consenso o autorizzazione e le misure adottate per evitare l'uso improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati;
2. adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire il livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per prestare e revocare il consenso o l'autorizzazione;
3. tabelle di marcia di comunicazione che adottino un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i soggetti interessati, in particolare i titolari dei dati e gli interessati, all'altruismo dei dati, alla designazione come "organizzazione riconosciuta nell'Unione per l'altruismo dei dati" e al corpus normativo. condividere i propri dati;

d) raccomandazioni sulle pertinenti norme di interoperabilità.

1. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è preparato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e le pertinenti parti interessate.

Articolo 23

###### Autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del proprio registro nazionale pubblico delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

##### Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione qualsiasi successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.
2. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i propri compiti in collaborazione con l'autorità competente per la protezione dei dati, ove tali compiti siano legati al trattamento di dati personali, e con le autorità settoriali competenti di tale Stato membro.

Articolo 24

**Monitoraggio della conformità**

1. Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati monitorano e vigilano sul rispetto dei requisiti stabiliti nel presente capo da parte delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati può anche monitorare e vigilare sulla conformità di tali organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica.
2. Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di data altruismo hanno il potere di richiedere alle organizzazioni di data altruismo riconosciute le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti del presente Capo. Qualsiasi richiesta di informazioni è proporzionata all'esecuzione del compito e motivata.
3. Se l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati rileva che un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non soddisfa uno o più requisiti del presente capo, notifica tali risultati all'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta e le dà l'opportunità pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

#### L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati ha il potere di richiedere la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente o entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate al fine di garantirne il rispetto.

1. Se un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati non soddisfa uno o più requisiti del presente capo anche dopo essere stata informata ai sensi del paragrafo 3 dall'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, tale organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati:

a) perdere il diritto di utilizzare l'etichetta di "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" in qualsiasi comunicazione scritta e orale;

(b) essere cancellati dal pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati e dal registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

Qualsiasi decisione che revochi il diritto di utilizzare l'etichetta "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" ai sensi del primo comma, lettera a), è resa pubblica dall'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

1. Se un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati ha la sua sede principale o il suo rappresentante legale in uno Stato membro ma è attiva in altri Stati membri, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dello Stato membro dello stabilimento principale o in cui ha sede legale si trova un rappresentante e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati di tali altri Stati membri cooperano e si assistono a vicenda. Tale assistenza e cooperazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate ai fini dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati in uno Stato membro richiede assistenza a un'autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati in un altro Stato membro, presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati fornisce, a tale richiesta, una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Qualsiasi informazione scambiata nel contesto dell'assistenza richiesta e fornita ai sensi del presente paragrafo sarà utilizzata esclusivamente in relazione alla questione per la quale è stata richiesta.

Articolo 25

**Modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati**

1. Al fine di agevolare la raccolta di dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono e sviluppano un modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione dei dati e coinvolgendo debitamente le parti interessate pertinenti. Il modulo consente di raccogliere il consenso o l'autorizzazione in tutti gli Stati membri in un formato uniforme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. Il modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che consente la personalizzazione per settori specifici e per finalità diverse.
3. Laddove siano forniti dati personali, il modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati garantisce che gli interessati siano in grado di prestare il consenso e di revocare il consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati in conformità con i requisiti del regolamento (UE) 2016/679.
4. Il modulo è disponibile in modo tale da poter essere stampato su carta e facilmente comprensibile, nonché in formato elettronico leggibile da una macchina.

CAPITOLO V

###### Autorità competenti e disposizioni procedurali

Articolo 26

# Requisiti relativi alle autorità competenti

1. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati. Le funzioni delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità a tali fini oppure basarsi su quelle già esistenti.
2. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati esercitano i loro compiti in modo imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestivo. Nell'esercizio delle loro funzioni, salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.
3. I dirigenti e il personale di livello superiore responsabili dell'esecuzione dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non possono essere il progettista, il produttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario , utente o gestore dei servizi da loro valutati, né il rappresentante autorizzato di una di tali parti. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati necessari per le operazioni dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.
4. I vertici e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati non devono intraprendere alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione assegnate. a loro.
5. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati devono avere a disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati, comprese le conoscenze e le risorse tecniche necessarie.
6. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e alle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di altri Stati membri , su richiesta motivata e senza indugio, le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti ai sensi del presente regolamento. Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritiene che le informazioni richieste siano riservate ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale e professionale, la Commissione e qualsiasi altra autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.

Articolo 27

**Diritto di proporre reclamo**

1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di proporre reclamo in relazione a qualsiasi questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, individualmente o, se del caso, collettivamente, presso l'autorità competente per i servizi di intermediazione dati contro un fornitore di servizi di intermediazione dati. o presso l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.
2. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante:
3. lo stato di avanzamento del procedimento e della decisione adottata; E

##### i ricorsi giurisdizionali previsti dall'articolo 28.

Articolo 28

**Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo**

1. Nonostante eventuali rimedi amministrativi o altri rimedi extragiudiziali, tutte le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo riguardo alle decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dati nella gestione , controllo e applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nel monitoraggio delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.
2. I procedimenti ai sensi del presente articolo sono proposti davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati contro le quali si propone il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso , collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
3. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dia seguito a un reclamo, tutte le persone fisiche e giuridiche interessate hanno, conformemente al diritto nazionale, il diritto a un'azione giurisdizionale effettiva ricorso o accesso al riesame da parte di un organismo imparziale dotato delle competenze adeguate.

CAPITOLO VI

**Comitato europeo per l’innovazione dei dati**

Articolo 29

**Comitato europeo per l’innovazione dei dati**

1. La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione dei dati sotto forma di gruppo di esperti, composto da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, l'Autorità europea per la protezione dei dati comitato direttivo, il Garante europeo della protezione dei dati, l'ENISA, la Commissione, il rappresentante delle PMI dell'UE o un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti delle PMI e altri rappresentanti di organismi pertinenti in settori specifici nonché di organismi con competenze specifiche. Nelle nomine dei singoli esperti, la Commissione mira a raggiungere l'equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.
2. Il comitato europeo per l'innovazione dei dati è composto almeno dai tre sottogruppi seguenti:

a) un sottogruppo composto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j ) e (k);

1. un sottogruppo per le discussioni tecniche sulla standardizzazione, la portabilità e l'interoperabilità a norma dell'articolo 30, punti

(f) e (g);

1. un sottogruppo per il coinvolgimento delle parti interessate composto da rappresentanti dell'industria, della ricerca, del mondo accademico, della società civile, degli organismi di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei dei dati e di altre parti interessate e di terzi che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione dei dati sui compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).
2. La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione dei dati.
3. Il comitato europeo per l'innovazione dei dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 30

**Compiti del comitato europeo per l'innovazione dei dati**

Il comitato europeo per l'innovazione dei dati ha i seguenti compiti:

1. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di una pratica coerente da parte degli enti del settore pubblico e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel gestire le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3( 1);
2. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di una pratica coerente per l'altruismo dei dati in tutta l'Unione;
3. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di una pratica coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni di altruismo dei dati nell'applicazione dei requisiti applicabili ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e dell'altruismo dei dati riconosciuto organizzazioni;
4. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di orientamenti coerenti su come proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i dati non personali commercialmente sensibili, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che rappresentano contenuti protetti dalla proprietà intellettuale diritti da accessi illegali che rischiano il furto di proprietà intellettuale o lo spionaggio industriale;
5. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di orientamenti coerenti sui requisiti di cibersicurezza per lo scambio e l'archiviazione dei dati;
6. consigliare la Commissione, in particolare tenendo conto del contributo degli organismi di normazione, sulla definizione delle priorità delle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'uso dei dati e sulla condivisione intersettoriale dei dati tra gli spazi comuni europei di dati emergenti, confronto settoriale e scambio di migliori pratiche per quanto riguarda i requisiti settoriali per le procedure di sicurezza e di accesso, tenendo conto delle attività di standardizzazione specifiche del settore, in particolare chiarendo e distinguendo quali norme e pratiche sono intersettoriali e quali sono settoriali;
7. assistere la Commissione, in particolare tenendo conto del contributo degli organismi di normazione, nell'affrontare la frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno migliorando l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati nonché i servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e ambiti, basandosi sugli standard europei, internazionali o nazionali esistenti,tra l'altrocon l’obiettivo di favorire la creazione di spazi comuni europei di dati;
8. proporre orientamenti per spazi comuni europei di dati, vale a dire quadri interoperabili specifici per scopo o settore o intersettoriali di norme e pratiche comuni per condividere o trattare congiuntamente dati per,tra l'altro,lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la ricerca scientifica o le iniziative della società civile, tali norme e pratiche comuni tenendo conto delle norme esistenti, rispettando le regole di concorrenza e garantendo un accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, allo scopo di agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi dati esistenti e futuri, affrontando,tra l'altro:
   1. norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'uso dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, il confronto intersettoriale e lo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda i requisiti settoriali per le procedure di sicurezza e di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche del settore , in particolare chiarendo e distinguendo quali norme e pratiche sono intersettoriali e quali settoriali;

##### requisiti per contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

* 1. protezione adeguata per i trasferimenti leciti di dati verso paesi terzi, comprese le garanzie contro eventuali trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

##### rappresentanza adeguata e non discriminatoria delle parti interessate nella governance degli spazi comuni europei di dati;

* 1. rispetto dei requisiti di cibersicurezza conformemente al diritto dell'Unione;

i) facilitare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la definizione di condizioni armonizzate che consentano il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti dagli enti del settore pubblico nel mercato interno;

(j) facilitare la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso il rafforzamento delle capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per fornitori di servizi di intermediazione dei dati e la registrazione e il monitoraggio delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati, compreso il coordinamento per quanto riguarda la fissazione di tariffe o sanzioni, nonché facilitare la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati con riguardo all'accesso e al trasferimento internazionale dei dati;

##### consigliare e assistere la Commissione nella valutazione dell'eventuale adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

1. consigliare e assistere la Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del modulo di consenso europeo per l'altruismo dei dati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

(m) consigliare la Commissione sul miglioramento del contesto normativo internazionale per i dati non personali, compresa la standardizzazione.

CAPITOLO VII

**Accesso e trasferimento internazionale**

Articolo 31

**Accesso e trasferimento internazionale**

1. L'ente del settore pubblico, la persona fisica o giuridica a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati ai sensi del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati o l'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, comprese accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione laddove tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, fatto salvo il paragrafo 2 o 3 .
2. Qualsiasi decisione o sentenza di un organo giurisdizionale di un paese terzo e qualsiasi decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che imponga a un ente del settore pubblico, a una persona fisica o giuridica a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati ai sensi del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati di trasferire o dare accesso a dati non personali detenuti nell'Unione nell'ambito di applicazione del presente regolamento è riconosciuto o applicabile in qualsiasi modo solo se basato su un accordo internazionale, come un mutuo trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.
3. In assenza dell'accordo internazionale di cui al comma 2 del presente articolo, qualora un ente del settore pubblico, una persona fisica o giuridica a cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati ai sensi del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dati o un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati è il destinatario di una decisione o sentenza di un tribunale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo di trasferire o dare accesso a dati non personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento detenuti nel dell'Unione e il rispetto di tale decisione rischierebbe di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento o l'accesso a tali dati da parte di tale autorità del paese terzo hanno luogo solo se:
4. il sistema del paese terzo richiede che siano precisate le ragioni e la proporzionalità di tale decisione o sentenza e che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un collegamento sufficiente con determinate persone sospettate o violazioni;
5. l'opposizione motivata del destinatario è soggetta al controllo di un organo giurisdizionale competente di un paese terzo; E
6. l'organo giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o che riesamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, ai sensi della legge di tale paese terzo, di tenere debitamente conto degli interessi giuridici pertinenti del fornitore dei dati protetti ai sensi diritto dell’Unione o diritto nazionale dello Stato membro interessato.
7. Se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3, l'ente pubblico, la persona fisica o giuridica alla quale è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati ai sensi del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati o l'altruismo dei dati riconosciuto l'organizzazione deve fornire la quantità minima di dati consentita in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.
8. L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica a cui è stato riconosciuto il diritto al riutilizzo dei dati ai sensi del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dati e l'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati informano il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di un'autorità amministrativa di un paese terzo ad accedere ai propri dati prima di soddisfare tale richiesta, tranne quando la richiesta serve a fini di contrasto e per tutto il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

CAPITOLO VIII

**Procedura di delega e comitato**

Articolo 32

# Esercizio della delega

#### Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2022.

##### La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato in tale decisione. Essa avrà effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nell'Gazzetta ufficiale dell'Unione europeao ad una data successiva ivi specificata. Ciò non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

1. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

#### Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

##### Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 13, o dell'articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di tre mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non si opporranno. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

**Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPITOLO IX

###### Disposizioni finali e transitorie

Articolo 34

**Sanzioni**

##### Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31, dell'obbligo di notifica dei fornitori di servizi di intermediazione dati ai sensi dell'articolo 11 , le condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati ai sensi dell'articolo 12 e le condizioni per la registrazione come organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati ai sensi degli articoli 18, 20, 21 e 22, e adotta tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle norme sulle sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per l'innovazione dei dati. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 24 settembre 2023 e le notificano senza indugio ogni successiva modifica delle stesse.

1. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati per violazioni del presente regolamento, se del caso:

##### a) la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;

(b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati per attenuare o rimediare al danno causato dalla violazione;

1. eventuali precedenti violazioni da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati;
2. i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dall'organizzazione riconosciuta per l'altruismo dei dati a causa della violazione, nella misura in cui tali vantaggi o perdite possono essere stabiliti in modo attendibile;

##### qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

Articolo 35

**Valutazione e revisione**

Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, ove necessario, da proposte legislative.

La relazione valuta in particolare:

a) l'applicazione e il funzionamento delle norme sanzionatorie stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 34;

(b) il livello di rispetto del presente regolamento da parte dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati che non sono stabilite nell'Unione e il livello di esecutività delle sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni;

c) il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate ai sensi del capo IV e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per i quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari al riguardo.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Articolo 36

**Modifica al Regolamento (UE) 2018/1724**

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, esercizio e chiusura di un'impresa» è sostituita dalla seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventi della vita | Procedure | Risultati attesi soggetti a una valutazione della domanda da parte dell'autorità competente in conformità  con il diritto nazionale, ove pertinente |
| Avvio, corsa e  chiudere un'attività | Notifica di attività commerciale, autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, cambiamenti di attività commerciale e cessazione di un'attività commerciale che non comportino procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la prima iscrizione di un'attività commerciale presso il registro delle imprese ed escluse procedure riguardanti la costituzione o qualsiasi deposito successivo da parte di società o ditte ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, TFUE | Conferma della ricezione della notifica o della modifica, ovvero della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività |
| Registrazione di un datore di lavoro (una persona fisica) ai regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di registrazione della previdenza sociale |
| Iscrizione dei dipendenti ai regimi pensionistici e assicurativi obbligatori | Conferma della registrazione o numero di registrazione della previdenza sociale |
| Presentazione della dichiarazione dei redditi societari | Conferma della ricezione della dichiarazione |
| Comunicazione agli enti previdenziali della cessazione del contratto con il lavoratore dipendente, escluse le procedure di risoluzione collettiva dei contratti di lavoro dipendente | Conferma della ricezione della notifica |
| Pagamento dei contributi sociali per i dipendenti | Ricevuta o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i dipendenti |
| Notifica di un fornitore di servizi di intermediazione dati | Conferma della ricezione della notifica |
| Registrazione come organizzazione di altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione | Conferma della registrazione |

Articolo 37

### Disposizioni transitorie

##### I soggetti che forniscono i servizi di intermediazione dati di cui all'articolo 10 il 23 giugno 2022 devono conformarsi agli obblighi di cui al Capo III entro il 24 settembre 2025.

Articolo 38

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022.

Per il Parlamento europeo Il presidente R.METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE